SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 84**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 11 aprile 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici del mese di novembre 1996 nelle regioni Toscana - provincia di Massa Carrara e modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del 5 agosto 1996, n. 2463 del 1° ottobre 1996, n. 2496 del 7 dicembre 1996. (Ordinanza n. 2554).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1997 con il quale e stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Toscana - provincia di Massa Carrara;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili nei territori dei comuni gravemente danneggiati nella provincia di Massa Carrara;

Visto il rapporto preliminare redatto dalla prefettura e dal genio civile di Massa Carrara che individua gli interventi prioritari da attuare e la valutazione presuntiva delle prime occorrenze finanziarie;

Vista la nota della regione Toscana n. 297 del 7 febbraio 1997 con la quale si chiede una ulteriore proroga dei termini per la consegna e l'ultimazione dei lavori previsti dalle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2463 del 1° ottobre 1990 e n. 2496 del 7 dicembre 1996;

Visto l'ordine del giorno del Senato della Repubblica n. 9.1642.3 in data 13 dicembre 1996 e gli ordini del giorno della Camera dei deputati numeri 9/2889/3, 9/2889/5 e 2889/1 in data 20 dicembre 1996 accolti dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 576 del 12 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che in relazione alle esigenze emerse in sede di attuazione del piano infrastrutturale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, si rende utile ridefinire i tempi di consegna e completamento dei lavori fissati all'art. 7 della stessa ordinanza fissando la loro decorrenza dalla presa d'atto del piano rimodulato;

Sentito la regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della provincia di Massa Carrara gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1996 sono i seguenti: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati nei territori di cui all'art. 1.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario.

3. Per le predisposizioni del piano di cui al successivo art. 3 e per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato è assegnata una somma di lire 15,8 miliardi che è posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario delegato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dei principali dissesti verificatisi a seguito degli eventi meteorici del novembre 1996.

Nel piano sono, altresì, individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 2. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

6. In coneguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato e sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al presente articolo deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore.

9. L'esame dei progetti, che deve intervenire entro dieci giorni dall'inoltro dei medesimi da parte dei progettisti, è affettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

10. Il termine per la consegna dei lavori resta fissato in novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione da parte del Dipartimento della protezione civile e tutti gli interventi devono essere completati entro dodici mesi dalla stessa data.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, e articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28 e 29; il ricorso alla trattativa privata deve essere effettuato, previo esperimento di gara informale fra almeno cinque ditte;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 3, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 7.

1. Per l'assistenza ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

5. All'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 80 milioni, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui all'art. 7 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 9.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 10.

1. Il commissario delegato è tenuto, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 11.

1. I comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2449 del 15 giugno 1996 sono integrati dai seguenti: provincia di Lucca: Molazzana, Vagli di Sotto, Minucciano; provincia di Massa Carrara: Zeri.

2. L'ultimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2463 del 1° ottobre 1996 ed il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2496 del 7 dicembre 1996 sono soppressi.

3. I termini per la consegna dei lavori e per la loro esecuzione fissati dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 decorrono dalla data della presa d'atto del piano rimodulato.

4. Agli interventi di cui al piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 si applica anche la deroga al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

5. All'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 si aggiunge: «Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale».

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2453 del 5 agosto 1996 è ridotta di lire 1.400 milioni.

7. Il primo comma dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 è così sostituito: «Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli comunque disposti dagli enti locali in vigenza dei centri operativi misti nella prima fase dell'emergenza, al fine di eliminare rischi o ridurre situazioni di pericolo, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è assegnata complessivamente la somma di lire tre miliardi ai prefetti di Lucca e Massa Carrara».

Art. 12.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione degli eventi alluvionali verificatisi in Versilia il 19 giugno 1996, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422.

2. All'onere di lire 2.050 milioni di cui al comma 1, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi si provvede quanto a lire 1.400 milioni con la riduzione dell'assegnazione prevista dall'art. 11, comma 6, e quanto a lire 650 milioni con ulteriore onere a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono trasferite su pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Art. 13.

1. Per il personale delle aziende distrutte dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996, non rientrante nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, è corrisposta, nel limite massimo di tre unità, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Le indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori dei lavori e l'onere, valutato in lire 35 milioni, è posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e delle precedenti n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del 5 agosto 1996, n. 2463 del 1° ottobre 1996 e n. 2496 del 7 dicembre

1996 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2862

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, in Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 20 dicembre 1996 con la quale l'assemblea dei soci della Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4, comma 2, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

(*Omissis*).

Comma 2.

Una quota non inferiore al *20%* dei dividendi derivanti dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria deve essere annualmente accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale nonché all'acquisto di azioni della società conferitaria stessa.

(*Omissis*).

97A2793

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1996.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione della indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1996) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1996 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1997 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la nota n. 24983 del 20 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 663.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1997 per gli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1997 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1997 in L. 671.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle allegate tabelle sono fissate le indennità per categoria età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1997 in L. 135.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 133.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1997 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997.

3. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1996, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1997 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 49

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di £. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di £. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina.............	222.000	174.000	407.000	332.000
VITELLONE				
maschio.......................	//	201.000	//	332.000
femmina.......................	439.000	350.000	811.000	663.000
MANZO				
maschio.......................	//	226.000	//	332.000
femmina.......................	608.000	477.000	1.112.000	913.000
BUE...........................	//	174.000	//	332.000
VACCA				
di età non superiore a 8 anni.	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni.....	551.000	453.000	1.016.000	831.000
TORO	247.000	201.000	407.000	332.000

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di £. 671.000		Indennità spettante nella misura massima di £. 1.230.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
VITELLO (BUFALO): maschio e femmina............	225.000	177.000	413.000	335.000
VITELLONE (BUFALO):				
maschio......................	//	203.000	//	335.000
femmina......................	444.000	354.000	820.000	671.000
MANZO (BUFALO):				
maschio......................	//	228.000	//	335.000
femmina......................	614.000	483.000	1.125.000	924.000
BUE.(BUFALO).................	//	177.000	//	335.000
VACCA (BUFALO):				
di età non superiore a 8 anni.	671.000	559.000	1.230.000	1.010.000
di età superiore a 8 anni.....	557.000	458.000	1.028.000	840.000
TORO .(BUFALO):..............	250.000	203.000	413.000	335.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

97A2824

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia C.E.N., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia C.E.N., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marina Manzella in data 2 maggio 1989, rep. n. 3423, reg. soc. n. 5228/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31261/241389.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2786

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Marzia 78, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Marzia 78, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesca Bissatini in data 26 gennaio 1990, rep. n. 6394, reg. soc. n. 2718/90, tribunale di Roma, BUSC n. 31677/245935.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2787

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Gli Ulivi, in Guidonia Montecelio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Gli Ulivi, con sede in Guidonia Montecelio, costituita per rogito notaio Valerio Tirone in data 20 novembre 1991, rep. n. 6997, reg. soc. n. 287/92, tribunale di Roma, BUSC n. 32977/257912.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2788

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Myriam Speranza Seconda, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Myriam Speranza Seconda, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Lorusso Caputi in data 19 marzo 1984, rep. n. 11983, reg. soc. n. 3162/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28246/204265.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2789

DECRETO 24 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa In.Ser., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa In.Ser., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Luigi Oliva in data 12 luglio 1974, rep. 31959, reg. soc. 4090, tribunale di Taranto.

Taranto, 24 marzo 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A2790

DECRETO 24 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., in Lonato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelel condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., con sede in Lonato, costituita in data 13 dicembre 1970 per rogito notaio Durante Francesco, rep. n. 15761, reg. soc. n. 8834, tribunale di Brescia, BUSC n. 1567/112823, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 24 marzo 1997

Il dirigente: PATANÈ

97A2822

DECRETO 24 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Lara a r.l., in Brescia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Lara a r.l., con sede in Brescia, costituita in data 2 luglio 1975 per rogito notaio Bonardi Giovanni A., rep. n. 24068, reg. soc. n. 11867, tribunale di Brescia, BUSC n. 1880/140127, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 delal legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 24 marzo 1997

Il dirigente: PATANÈ

97A2823

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Il Libeccio a r.l., in Viareggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società coooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Il Libeccio a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio Maccheroni Emilio, in data 9 maggio 1977, rep.

n. 55904, r.i. 6774 - BUSC n. 889/152372, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 28 marzo 1997

Il direttore: SARTI

97A2791

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 1997.

Aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto 14 gennaio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli:

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con il quale l'elenco delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate è stato integrato con la norma UNI-EN 71 - parte 5ª - «Sicurezza dei giocattoli - giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica»;

Considerato che l'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione ed il CEI - Comitato elettrotecnico italiano hanno recepito ulteriori norme europee;

Ritenuto quindi necessario aggiornare l'elenco dei riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate europee in materia di sicurezza dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme nazionali emesse dall'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione, che recepiscono le norme armonizzate comunitarie in vigore alla data del presente decreto, sono:

UNI EN 71-1: 1989;

UNI EN 71-2: 1994;

UNI EN 71-3: 1995;

UNI EN 71-4: 1991;

UNI EN 71-5: 1993;

UNI EN 71-6: 1994.

2. L'allegato I al presente decreto riporta il simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età, di cui alla UNI EN 71-6: 1994.

Art. 2.

1. Le norme nazionali emesse dal CEI - Comitato elettrotecnico italiano che recepiscono le norme armonizzate comunitarie, in vigore alla data del presente decreto sono:

CEI EN 50088: 1997;

CEI 96-2: 1995.

2. E' abrogata la norma europea HD 271 S1/AA: 1995, già sostituita dalla CEI EN 50088: 1995.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il direttore generale: VISCONTI

ALLEGATO I

EN 71

Parte 6ª

Sicurezza dei giocattoli
Simbolo grafico per l'etichettatura
di avvertimento sull'età

Introduzione.

La presente norma sulla sicurezza dei giocattoli consta delle seguenti parti:

parte 1ª: Proprietà meccaniche e fisiche;

parte 2ª: Infiammabilità;

parte 3ª: Migrazione di alcuni elementi;

parte 4ª: Set sperimentali per chimica e attività connesse;

parte 5ª: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica;

parte 6ª: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età.

1. Scopo e campo di applicazione.

La presente parte della norma specifica i requisiti di progettazione ed uso di un simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età di giocattoli non idonei a bambini di età minore di 3 anni.

Questa disposizione non si applica a giocattoli che, per funzione, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri validi motivi sono palesemente inadatti a bambini di età minore di 3 anni.

Il simbolo ha lo scopo di informare gli adulti che il giocattolo potrebbe essere pericoloso per un bambino di età minore di 3 anni.

2. Riferimenti normativi.

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli - Proprietà meccaniche e fisiche.

3. Progettazione ed uso del simbolo grafico.

L'avvertimento sull'età deve essere chiaramente leggibile al punto di vendita del prodotto.

L'avvertimento sull'età, sia che si tratti di un simbolo o di una dicitura, deve apparire o sul giocattolo stesso o sulla sua confezione.

Nota - *Per familiarizzare i consumatori con il simbolo prescritto dalla presente norma, sia il simbolo di avvertimento sull'età sia la dicitura dovrebbero essere applicati l'uno vicino all'altro per un periodo transitorio di tre anni.*

L'indicazione del/i pericolo/i specifico/i deve apparire sul giocattolo stesso, sulla confezione o nelle istruzioni per l'uso (vedere EN 71-1).

Il simbolo deve essere come quello illustrato nella fig. 1.

I particolari del simbolo devono essere i seguenti:

il cerchio e la barra devono essere rossi;

lo sfondo deve essere bianco;

la gamma di età e il profilo del volto devono essere neri;

il simbolo deve avere un diametro di almeno 10 mm e le proporzioni tra i diversi elementi devono essere quelle prescritte in fig. 1;

la gamma di età per la quale il giocattolo non è idoneo, deve essere espressa in anni, cioè 0-3.

Fig. 1 - Simbolo di avvertimento sull'età

97A2792

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in località «Prato Valentino» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/14105).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in località «Prato Valentino»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il Dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), mappale 153, 142, 17, 82, 192, 22 foglio 9 (per la parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illumiazione pubblica in località «Prato Valentino» da parte dell'ENEL S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2839

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica nelle località «Dorna e Ross» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/14106).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in località «Dorna e Ross»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il Dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 256, 259, 394, foglio 32 e mappale 382 foglio 44 (per la parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in località «Dorna e Ross» da parte dell'ENEL S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2840

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un edificio in località Musella da parte della sig.ra Gianelli Severina. (Deliberazione n. VI/14107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 marzo 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Gianelli Severina per la ricostruzione edificio in località Musella;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il Dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Lanzada (Sondrio), mappale 2, foglio 8 (per la parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione edificio in località Musella da parte della sig.ra Gianelli Severina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2841

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte dei signori Sarotti Giuseppe e Parravicini Albarosa. (Deliberazione n. VI/14644).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dei signori Sarotti Giuseppe e Parravicini Albarosa per la ristrutturazione di un fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), mappale n. 48, 49, 50, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un fabbricato da parte dei signori Sarotti Giuseppe e Parravicini Albarosa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2842

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due linee telefoniche ed opere accessorie nelle località Franscia e Palù del comune stesso da parte della Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. VI/14645).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 novembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), per la realizzazione di due linee telefoniche ed opere accessorie nelle località Franscia e Palù del comune di Lanzada;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappale n. 67, 65, 75, 15, 125, 118, foglio n. 12, mappale n. 169, 164, 519, 521, 497, 498, 494, 496, 493, 434, 431, 432, 433, 442, 367, 364, 372, 374, 375, 376, 352, 311, 309, 308, 293, 296, 66, 304, 305, 306, 144, 140, 147, 154, foglio n. 34 all. al foglio n. 8 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due linee telefoniche ed opere accessorie nelle località Franscia e Palù del comune di Lanzada da parte del comune di Lanzada (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2843

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un box interrato del muro di sostegno e del rivestimento esterno del fabbricato esistente da parte del signor Strambini Antonio. (Deliberazione n. VI/14646).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del signor Strambini Antonio, per la costruzione di un box interrato, muro di sostegno e rivestimento esterno del fabbricato esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 28, mappale n. 166 dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un box interrato, muro di sostegno e rivestimento esterno del fabbricato esistente da parte del signor Strambini Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale, con casina e stalla, denominato «Alpeggio Cerdecco», da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/14649).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato rurale, casina e stalla «Alpeggio Cerdecco»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, foglio n. 20 per la sola parte interessata dall'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione lavori di ristrutturazione fabbricato rurale, casina e stalla «Alpeggio Cerdecco» da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2845

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di sistemazione del torrente Spoel da parte del Magistrato per il Po. (Deliberazione n. VI/14650)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del Magistrato per il Po per la realizzazione di opere di sistemazione del torrente Spoel;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di sistemazione del torrente Spoel da parte del Magistrato per il Po;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2846

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 novembre 1995 - serie generale - n. 266, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la deliberazione assunta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, nella riunione del 17 aprile 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 17 dicembre 1996;

Decreta:

La tabella «F» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno è così modificata ed integrata:

TABELLA *F*

Art. 1.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:

Chimica
Fisica
Scienze biologiche (sede di Benevento)
Scienze geologiche (sede di Benevento)
Informatica
Matematica

ed i diplomi universitari in:

Informatica
Matematica
Scienza dei materiali
Metodologie fisiche

Art. 13.

Corso di laurea in scienze biologiche

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese con un colloquio che comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare due laboratori di biologia sperimentale, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 14.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinera con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologica sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 15.

Articolazione decorso di laurea

TRIENNIO

1° Anno:

A01B Istituzioni di matematiche
B01B Fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
E02B Citologia e istologia
E02A Zoologia
E01A Botanica

2° anno:

A02A Metodi matematici e statistici
B01B Laboratorio di fisica
C05X Chimica organica
C05X Laboratorio di chimica (semestrale) (*)
C02X Chimica fisica (semestrale) (*)
E05A Chimica biologica I
E04A Fisiologia generale

3° anno:

E11X Genetica
E02B Anatomia comparata
E01E Fisiologia vegetale
E12X Microbiologia generale
EO3A Ecologia
EO4B Biologia molecolare I

(*) I due corsi semestrali di chimica fisica e di laboratorio di chimica prevedono esami distinti.

Art. 16.

Laboratori di biologia sperimentale

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

I corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea.

Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sulla attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profilo ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Art. 17.

Aree didattiche obbligatorie comuni

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra
- Algebra
- Algebra superiore
- Algebra commutativa
- Algebra computazionale
- Algebra ed elementi di geometria
- Algebra lineare
- Istituzioni di algebra superiore
- Istituzioni di matematiche
- Matematica discreta
- Matematica
- Teoria algebrica dei numeri
- Teoria dei gruppi

A01C Geometria
- Geometria
- Geometria algebrica
- Geometria combinatoria
- Geometria descrittiva
- Geometria differenziale
- Geometria e algebra
- Geometria superiore
- Istituzioni di geometria superiore
- Istituzioni di matematiche
- Matematica
- Matematica discreta
- Spazi analitici
- Topologia
- Topologia algebrica
- Topologia differenziale

A01D Matematiche complementari
- Didattica della matematica
- Fondamenti della matematica
- Istituzioni di matematiche
- Matematica
- Matematiche complementari
- Matematiche elementari da un punto di vista superiore
- Storia delle matematiche
- Storia dell'insegnamento della matematica

A02A Analisi matematica
- Analisi armonica
- Analisi convessa
- Analisi funzionale
- Analisi matematica
- Analisi non lineare
- Analisi superiore
- Biomatematica
- Calcolo delle variazioni
- Equazioni differenziali
- Istituzioni di analisi matematica

Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B Probabilità e statistica matematica
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

A023X Fisica matematica
Biomatematica
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

A04A Analisi numerica
Analisi nunerica
Biomatematica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica
Matematica applicata
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici
Metodi nunerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

K05B Informatica
Algoritmi e struttute dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica
Ingegneria del software
Intelligenza artificiale
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Sistemi operativi

S01B Statistica per la ricerca sperimentale
Antropometria
Biometria
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi sfatistici di misura metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti
Statistica
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Statistica medica
Statistica per l'ambiente
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di

termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica

Archeometria
Biofisica
Esercitazioni di fisica sperimentale
Fisica
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica medica
Fisica sanitaria
Fisica sperimentale
Laboratorio di biofisica
Laboratorio di fisica
Metodi fisici della biologia
Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprietà strutturali della materia biologica
Radioprotezione
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Tecniche fisiche per diagnostica biomedica

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X - Chimica fisica

Chemiometria
Chimica computazionale
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Chimica fisica dei fluidi
Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi
Chimica fisica dei materiali
Chimica fisica della catalisi
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
Chimica fisica industriale
Chimica fisica organica
Chimica supramolecolare
Chimica teorica
Cinetica chimica e dinamica molecolare
Didattica della chimica
Elettrochimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica fisica
Spettroscopia molecolare
Storia della chimica
Strutturistica chimica
Termodinamica chimica

C03X - Chimica generale ed inorganica

Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

C05X - Chimica organica

Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica

C01A - Chimica analitica

Chemiometria
Chimica analitica

Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica.analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica

oppure

C03X - Chimica generale ed inorganica
Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

oppure per ılaboratorio

C05X - Chimica organica
Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori:

E01A - Botanica
Anatomia vegetale
Biologia cellulare dei vegetali
Biologia delle alghe
Biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali
Biologia delle simbiosi
Biologia vegetale
Biotecnologie vegetali
Botanica
Botanica generale
Citologia e istologia vegetale
Didattica della biologia vegetale
Embriologia vegetale
Laboratorio di metodologie botaniche
Morfologia e fisiologia vegetale
Ultrastrutture vegetali

E01E - Fisiologia vegetale
Biochimica vegetale
Bioenergetica
Biologia molecolare vegetale
Biotecnologie vegetali
Ecofisiologia vegetale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia molecolare delle piante
Fisiologia vegetale

Fitobiologia marina
Fotobiologia
Fotosintesi e produttività dei vegetali
Metabolismo e prodotti secondari delle piante
Morfologia e fisiologia vegetale
Regolatori di crescita delle piante

E02A - Zoologia
Biologia animale
Biologia degli invertebrati
Biologia della riproduzione
Biologia di popolazioni
Biotecnologie animali
Ecologia animale
Entomologia
Etologia
Etoecologia
Evoluzione biologica
Laboratorio di metodologie zoologiche
Protozoologia
Simbiosi e associazioni animali
Sistematica e filogenesi animale
Zoogenesi e conservazione della fauna
Zoogeografia
Zoologia
Zoologia agraria
Zoologia applicata
Zoologia dei vertebrati
Zoologia generale
Zoologia marina
Zoologia sistematica
Zoologia veterinaria

E02B - Anatomia comparata e citologia
Anatomia comparata
Biologia cellulare
Biologia della riproduzione
Biologia dello sviluppo
Biologia evolutiva dei vertebrati
Biotecnologie cellulari
Cariologia
Citochimica ed istochimica
Citologia
Citologia e istologia
Embriologia comparata
Embriologia e morfologia sperimentale
Endocrinologia comparata
Immunobiologia comparata
Laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche
Neurologia e neurobiologia comparata

E03A - Ecologia
Biologia marina
Conservazione della natura e delle sue risorse
Ecologia
Ecologia applicata
Ecologia degli ambienti costieri
Ecologia delle acque interne
Ecologia del suolo
Ecologia marina
Ecologia quantitativa
Ecotossicologia
Equilibri naturali e lotta biologica
Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale
Idrobiologia
Laboratorio di biopedologia
Oceanografia biologica
Planctologia

E04A - Fisiologia generale
Biofisica
Elettrofisiologia
Endocrinologia generale
Fisiologia ambientale
Fisiologia cellulare
Fisiologia comparata
Fisiologia degli organismi marini
Fisiologia della nutrizione
Fisiologia dello sviluppo
Fisiologia generale
Fisiologia molecolare
Laboratorio di tecniche fisiologiche
Neurobiologia
Neurochimica
Neurofisiologia
Psicobiologia

E04B - Biologia molecolare
Biochimica fisica
Biochimica macromolecolare
Biocristallografia
Biologia molecolare
Biologia molecolare vegetale
Biopolimeri
Biotecnologie marine
Macromolecole biologiche
Tecnologie ricombinanti

E05A - Biochimica
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale

Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

E11X - Genetica
Citogenetica
Genetica
Genetica ecologica
Genetica applicata
Genetica dei microrganismi
Genetica dello sviluppo
Genetica di popolazioni
Genetica evoluzionistica
Gentica molecolare
Genetica quantitativa
Genetica umana
Genetica vegetale
Ingegneria genetica
Laboratorio di metodologie genetiche
Mutagenesi ambientale
Tecnologie ricombinanti

E12X - Microbiologia generale
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Microbiologia ambientale
Microbiologia applicata
Microbiologia generale
Microbiologia marina
Mutagenesi ambientale
Tecniche microbiologiche

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel triennio di indirizzo anzichè nel triennio di base.

Biennio di indirizzo

Presso il corso di laurea di scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche e fisiche e naturali è attivato l'indirizzo biomolecolare con discipline caratterizzanti scelte dei settori:

E04B - Biologia molecolare
Biochimica fisica
Biochimica macromolecolare
Biocristallografia
Biologia molecolare
Biologia molecolare vegetale
Biopolimeri
Biotecnologie marine
Macromolecole biologiche
Tecnologie ricombinanti

E05A - Biochimica
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale
Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

E11X - Genetica
Citogenetica
Genetica
Genetica ecologica
Genetica applicata
Genetica dei microrganismi
Genetica dello sviluppo
Genetica di popolazioni
Genetica evoluzionistica
Genetica molecolare
Genetica quantitativa
Genetica umana
Genetica vegetale
Ingegneria genetica

Laboratorio di metodologie genetiche
Mutagenesi ambientale
Tecnologie ricombinanti

E12X - Microbiologia generale
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Microbiologia ambientale
Microbiologia applicata
Microbiologia generale
Microbiologia marina
Mutagenesi ambientale
Tecniche microbiologiche

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento dei tre esami di istituzioni di matematica, fisica, chimica generale ed inorganica, di almeno sette esami di discipline biologiche e alle seguenti propedeuticità:

istituzioni di matematiche propedeutico all'esame di metodi matematici e statistici;

fisica propedeutico all'esame di laboratorio di fisica;

chimica generale ed inorganica propedeutico agli esami di laboratorio di chimica, chimica organica, chimica fisica;

citologia e istologia o botanica propedeutici agli esami di chimica biologica, fisiologia generale;

chimica biologica I propedeutico all'esame di biologia molecolare I e II;

microbiologia generale propedeutico all'esame di microbiologia applicata.

Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno l'indirizzo attivato nel corso di laurea.

Indirizzo biomolecolare

4° anno:

E12X - Microbiologia applicata

E05A - Chimica biologica II

E11X - Genetica II

un complementare (da scegliere tra due corsi opzionali che saranno annualmente attivati dalla Facoltà, scelti nell'elenco dei complementari);

5° anno:

E04B - Biologia molecolare II

due complementari (da scegliere tra tre corsi opzionali che saranno annualmente attivati dalla Facoltà, scelti nell'elenco dei complementari).

Art. 19.

Gli insegnamenti opzionali sono quelli compresi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A02A - Analisi matematica
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B - Probabilità e statistica matematica
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell 'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

B01B - Fisica
Archeometria
Biofisica
Esercitazioni di fisica sperimentale
Fisica
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica medica
Fisica sanitaria
Fisica sperimentale
Laboratorio di biofisica
Laboratorio di fisica
Metodi fisici della biologia

Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprietà strutturali della materia biologica
Radioprotezione
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Tecniche fisiche per diagnostica biomedica

B03X - Struttura della materia
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

C01A - Chimica analitica
Chemiometria
Chimica analitica
Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica

C05X - Chimica organica
Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica

E01A - Botanica
Anatomia vegetale
Biologia cellulare dei vegetali
Biologia delle alghe
Biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali
Biologia delle simbiosi
Biologia vegetale
Biotecnologie vegetali
Botanica
Botanica generale
Citologia e istologia vegetale
Didattica della biologia vegetale
Embriologia vegetale
Laboratorio di metodologie botaniche
Morfologia e fisiologia vegetale
Ultrastrutture vegetali

E01E - Fisiologia vegetale
Biochimica vegetale
Bioenergetica
Biologia molecolare vegetale
Biotecnologie vegetali
Ecofisiologia vegetale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia molecolare delle piante
Fisiologia vegetale
Fitobiologia marina
Fotobiologia
Fotosintesi e produttività dei vegetali
Metabolismo e prodotti secondari delle piante
Morfologia e fisiologia vegetale
Regolatori di crescita delle piante

E02A - Zoologia
Biologia animale
Biologia degli invertebrati

Biologia della riproduzione
Biologia di popolazioni
Biotecnologie animali
Ecologia animale
Entomologia
Etologia
Etoecologia
Evoluzione biologica
Laboratorio di metodologie zoologiche
Protozoologia
Simbiosi e associazioni animali
Sistematica e filogenesi animale
Zoogenesi e conservazione della fauna
Zoogeografia
Zoologia
Zoologia agraria
Zoologia applicata
Zoologia dei vertebrati
Zoologia generale
Zoologia marina
Zoologia sistematica
Zoologia veterinaria

E02B - Anatomia comparata e citologia
Anatomia comparata
Biologia cellulare
Biologia della riproduzione
Biologia dello sviluppo
Biologia evolutiva dei vertebrati
Biotecnologie cellulari
Cariologia
Citochimica ed istochimica
Citologia
Citologia e istologia
Embriologia comparata
Embriologia e morfologia sperimentale
Endocrinologia comparata
Immunobiologia comparata
Laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche
Neurologia e neurobiologia comparata

E03A - Ecologia
Biologia marina
Conservazione della natura e delle sue risorse
Ecologia
Ecologia applicata
Ecologia degli ambienti costieri
Ecologia delle acque interne
Ecologia del suolo
Ecologia marina
Ecologia quantitativa
Ecotossicologia
Equilibri naturali e lotta biologica
Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale
Idrobiologia
Laboratorio di biopedologia
Oceanografia biologica
Planctologia

E04A - Fisiologia generale
Biofisica
Elettrofisiologia
Endocrinologia generale
Fisiologia ambientale
Fisiologia cellulare
Fisiologia comparata
Fisiologia degli organismi marini
Fisiologia della nutrizione
Fisiologia dello sviluppo
Fisiologia generale
Fisiologia molecolare
Laboratorio di tecniche fisiologiche
Neurobiologia
Neurochimica
Neurofisiologia
Psicobiologia

E04B - Biologia molecolare
Biochimica fisica
Biochimica macromolecolare
Biocristallografia
Biologia molecolare
Biologia molecolare vegetale
Biopolimeri
Biotecnologie marine
Macromolecole biologiche
Tecnologie ricombinanti

E05A - Biochimica
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale
Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica

Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

E09A - Anatomia umana
Anatomia applicata
Anatomia clinica
Anatomia radiologica
Anatomia topografica
Anatomia umana
Istologia e anatomia
Neuroanatomia

E11X - Genetica
Citogenetica
Genetica
Genetica ecologica
Genetica applicata
Genetica dei microrganismi
Genetica dello sviluppo
Genetica di popolazioni
Genetica evoluzionistica
Gentica molecolare
Genetica quantitativa
Genetica umana
Genetica vegetale
Ingegneria genetica
Laboratorio di metodologie genetiche
Mutagenesi ambientale
Tecnologie ricombinanti

E12X - Microbiologia generale
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Microbiologia ambientale
Microbiologia applicata
Microbiologia generale
Microbiologia marina
Mutagenesi ambientale
Tecniche microbiologiche

E13X - Biologia applicata
Animali transgenici
Biologia animale
Biologia applicata
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia e genetica
Biotecnologie cellulari
Colture cellulari
Genetica generale
Genetica molecolare
Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia
Tecnologie genetiche
Tecnologie ricombinanti

F04A - Patologia Generale
Citopatologia
Fisiopatologia endocrina
Fisiopatologia generale
Immunoematologia
Immunologia
Immunopatologia
Medicina molecolare
Oncologia
Patologia cellulare e ultrastrutturale
Patologia generale
Patologia genetica
Patologia molecolare

F22A - Igiene generale ed applicata
Educazione sanitaria
Epidemiologia
Igiene
Igiene ambientale
Igiene applicata
Igiene degli alimenti
Igiene della nutrizione
Igiene del lavoro
Igiene ed educazione sanitaria
Igiene scolastica
Medicina di comunità
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Storia della sanità pubblica

K05B - Informatica
Algoritmi e strutture dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica
Ingegneria del software
Intelligenza artificiale
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell 'informazione
Sistemi operativi

K06X - Bioingegneria elettronica
Automazione e organizzazione sanitaria
Bioelettromagnetismo
Bioelettronica
Bioimmagini
Bioingegneria
Bioingegneria dei sistemi fisiologici
Bioingegneria della riabiliatazione e protesi
Elaborazione di dati e segnali biomedici
Elettronica biomedica
Informatica medica
Modelli di sistemi biologici
Robotica antromorfa
Sistemi intelligenti naturali e artificiali
Strumentazione biomedica
Tecnologie biomediche.

Fisciano, 6 marzo 1997

Il rettore: DONSÌ

97A2387

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in malattie infettive.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in malattie infettive.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Art. 1.

La scuola di specializzazione in malattie infettive risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle malattie infettive.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli

di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di cinque per ogni anno di corso per un totale di venti. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di patologia infettiva e virologia presso l'ospedale G. Di Cristina.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

B - Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07I Malattie infettive.

C - Area di patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.

Settori: F07G Malattie del sangue, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F18X Diagnostica per immagini.

D - Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche virali e parassitari.

Settori: F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07I malattie infettive.

E - Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive.

F - Area di clinica delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.

Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

G - Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori: F01X Statistica medica, F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

H - Area delle urgenze infettivologiche

Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdiscilinare.

Settori: F07I Malattie infettive, F07A Medicina interna.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve:

aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;

aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti le malattie infettive;

aver eseguito sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti, almeno il 25 per cento di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2691

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995, la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 1.

La scuola di specializzazione in medicina del lavoro risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina del lavoro.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e di dieci per ogni anno di corso per un totale di quaranta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di medicina del lavoro.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A - Area della ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.

Obiettivo: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione, nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico, biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e di analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori: E06A Fisiologia umana, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

B - Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.

Obiettivo: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali, nella valutazione del carico biologico, nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti, nella composizione delle schede tossicologiche, nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale, nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici, nel campo della radiotossicologia.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F22C Medicina del lavoro.

C - Area della medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale.

Obiettivo: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico, nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi, nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale, nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative, nella psicologia del lavoro applicata nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica, nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori, nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori: E10X Biofisica medica F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F01X Statistica medica.

D - Area della patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale.

Obiettivo: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali, nella conoscenza della diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado di inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue nella conoscenza dell'iter assicurativo, nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro.

Settori: F07A Medicina interna, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

E - Area delle specialità cliniche medico-chirurgiche.

Obiettivo: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F11A Psichiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F22C Medicina del lavoro, M11E Psicologia clinica.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità):

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc;) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto *a)* di 200 pazienti;

c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente;

2. attività di laboratorio:

a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami sirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;

e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. attività esterna:

a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica; in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi);

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas microclima).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2692

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in pediatria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in pediatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in pediatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) pediatria generale;
b) adolescentologia;
c) allergologia ed immunologia pediatrica;
d) broncopneumologia;
e) cardiologia pediatrica;
f) enoocrinologia e diabetologia pediatrica;
g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;
h) nefrologia pediatrica;
i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;
l) neurologia pediatrica;
m) oncologia ed ematologia pediatrica;
n) pediatria di comunità;
o) reumatologia pediatrica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della pediatria.

Art. 3.

La scuóla rilascia il titolo di specialista in pediatria.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto anno a quelli degli specifici indirizzi.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di venti per ogni anno di corso per un totale di cento. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di pediatria.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

B - Area di fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C - Area di medicina di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.

D - Area di pediatria generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e subspecialistiche.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F14B Neuropsichiatria infantile, F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

E - Area di pediatria di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possano derivarne, riguardo sia gli aspetti clinici, che quelli correlazionali.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F14B Neuropsichiatria infantile.

F - Area di pediatria preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F14B Neuropsichiatria infantile.

G - Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

H - Area di nutrizione e dietetica pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

I - Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F20X Ostetricia e ginecologia.

L - Area di broncopneumologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

M - Area di cardiologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F09X Chirurgia cardiaca.

N - Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite conoscenze teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

O - Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico, del pancreas e del fegato in età pediatrica.

Settori: F07D Gastroenterologia, F19A Pediatrica generale e specialistica.

P - Area di nefrologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

Q - Area di allergologia ed immunologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

R - Area di ematologia ed oncologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica.

S - Area di neurologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

T - Area di adolescentologia.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia

dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settori: F19A Pediatrica generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver superato gli esami annuali ed i tirocinii ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;

aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 ciascuno dei seguenti tipi di patologia: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive, in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

A) Pediatria generale - pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino, adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B) Adolescentologia - tecniche di colloquio, valutazione accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C) Allergologia ed immunologia pediatrica - valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

D) Broncopneumologia pediatrica - gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazioni a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in day-hospital.

E) Cardiologia pediatrica - valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardiovascolare nell'età evolutiva, prevenzione, diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente.

F) Endocrinologia e diabetologia pediatrica - gestione globale e follw-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche, incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

G) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H) Nefrologia pediatrica - gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, day-hospital nefro-urologico.

I) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

L) Neurologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche e neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

M) Oncologia ed ematologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche e neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

N) Pediatria di comunità - monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

O) Reumatologia pediatrica - epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2693

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in cardiologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in cardiologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia;

b) angiologia.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della cardiologia clinica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di trentadue. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. Area delle scienze di base.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e generica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagioni di interesse cirnico.

Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F01X Statistica medica.

B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbilogia clinica, F06A Anatomia patologica.

C. Area di laboratorio e strumentazione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisia medica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le forndamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cariologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale bidimensionale, doppler e color-doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area di diagnostica cardiologica invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cariologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di cardiologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

G. Area cardiologia interventistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia.

H. Area delle malattie cardiovascolari.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. Area della cardiologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale e specialistica.

Tabella *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;

2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;

3. aver seguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e doppler, con relative refertazioni;

4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;

5. aver seguito personalmente almeno 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;

6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);

7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in unità di terapia intensiva coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività di indirizzo.

I - Cardiologia (almeno un settore su tre):

a) emodinamia e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche di cui almeno il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, ecc.;

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teoriche-pratiche in tema di eco-contrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, ecc.;

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore, partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, ecc.

II - Angiologia: aver acquisito conoscenze teoriche pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color doppler, pletismografia, laser doppler, ecc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie cardio-vascolari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2694

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 marzo 1997, n. 5/97.

Istruzioni operative per l'applicazione ai segretari generali, comunali e provinciali, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale — comparto Ministeri — relativi, per la parte economica, ai bienni 1994-95 e 1996-97, sottoscritti in data 9 gennaio 1997 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 12 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997.

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'assessore agli enti locali della regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione

1. PREMESSA.

Com'è noto, per i segretari comunali e provinciali l'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nel far salve le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 — il quale rimanda alla legge l'istituzione di un albo territorialmente articolato, i requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti e le modalità di accesso e di progressione nella carriera — stabilisce che il trattamento economico venga definito con i contratti nazionali di lavoro, da sottoscriversi secondo le procedure previste dal medesimo decreto.

A tali fini, la categoria dei segretari comunali e provinciali appartenenti alle qualifiche dirigenziali è stata inserita nell'area autonoma e separata di contrattazione del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri.

Ciò, in quanto l'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme relative allo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, prevede che ai segretari comunali generali di classe 2ª, 1/B e 1/A ed ai segretari provinciali spetti il trattamento economico previsto per i dirigenti delle amministrazioni statali

dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *D* annessa al medesimo decreto, ossia:

segretario generale cl. 2ª - trattamento economico del primo dirigente;

segretario generale cl. 1/B - trattamento economico del dirigente superiore;

segretario generale cl. 1/A - trattamento economico del dirigente superiore maggiorato del 14%.

La nuova disciplina del trattamento economico è stata definita con due accordi, sottoscritti entrambi in data 9 gennaio 1997, relativi, per la parte economica, ai periodi 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 e 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

È appena il caso di rilevare che, in data 23 gennaio 1997, è stato siglato un accordo integrativo — che prevede, tra l'altro, l'istituzione della retribuzione di posizione e di risultato — per la cui applicazione si resta in attesa dell'apposita autorizzazione governativa alla sottoscrizione.

Si fa altresì presente che, in attesa della nuova legge di riforma dello stato giuridico della categoria, resta ancora valido ed efficace, ai sensi e per effetti dell'art. 52, comma 5, della legge n. 142/1990, il disposto normativo di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 749, così come modificato ed integrato dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il quale stabilisce che lo stipendio dovuto ai segretari è a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio ed è attribuito per i segretari iscritti nel ruolo nazionale, quali sono i segretari generali, con provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'interno.

Con decreto ministeriale del 21 maggio 1973, tale competenza è stata delegata ai prefetti.

Invero, nell'ambito della regione siciliana e sarda, se è rimasta ferma, per l'adozione dei decreti di trattamento economico, la competenza prefettizia con riguardo ai segretari comunali e ai segretari comunali capi, invece per i segretari generali, ai sensi e per effetti del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni, la competenza in esame viene esercitata, rispettivamente, dall'assessorato regionale agli enti locali e dalla rappresentanza del Governo nella regione sarda.

Per la regione Valle d'Aosta, la competenza, in ordine all'esercizio dei servizi di prefettura, resta delegata alla presidenza della giunta regionale.

Ciò premesso, al fine di evitare eventuali effetti negativi derivanti da una ritardata adozione dei decreti di rideterminazione economica, si invitano le SS.LL. ad autorizzare gli enti locali interessati, ai quali dovranno essere trasmessi la presente circolare e i relativi allegati, ad applicare gli accordi in argomento.

Resta fermo, in tale evenienza, l'obbligo dei responsabili dei competenti servizi degli enti di procedere, all'atto della notifica dei succitati decreti, alle operazioni di conguaglio tra le somme *medio tempore* corrisposte e quelle effettivamente dovute.

Per consentire alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed uniforme la competenza in argomento, nonché ai medesimi enti di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli emolumenti retributivi dovuti ai segretari, si impartiscono le seguenti direttive.

2. STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE E INCREMENTI STIPENDIALI.

In via preliminare, giova sottolineare che l'art. 42 C.C.N.L., biennio 1994/1995, stabilisce che ai segretari generali, comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti statali secondo le modalità contenute nella tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972, si applicano gli articoli 34-35 e 41 del medesimo contratto; in particolare, per i segretari generali di classe 1/A gli incrementi stipendiali dovranno essere maggiorati del 14%.

Nel merito, si fa presente che l'art. 33 C.C.N.L., nell'istituire la qualifica unica dirigenziale a decorrere dal 1° gennaio 1996, prevede che la struttura della retribuzione si componga delle seguenti voci:

a) stipendio tabellare;

b) indennità integrativa speciale (i.i.s.);

c) retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.), ove acquisita e individuata secondo modalità di cui all'art. 41 C.C.N.L.;

d) retribuzione di posizione;

e) retribuzione di risultato.

Nel far riserva di fornire istruzioni in merito alle ultime due voci retributive non appena sarà operativo l'accordo integrativo del 23 gennaio 1997, si esaminano gli altri singoli elementi retributivi, sui quali gli accordi in esame hanno prodotto effetti innovativi.

a) *Stipendio tabellare.*

È opportuno rilevare che, così come previsto dal decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, gli stipendi iniziali annui lordi dei segretari generali, prima del riconoscimento dei nuovi miglioramenti economici, erano così determinati per ciascuna qualifica e classe di segreteria:

segretario generale di cl. 2ª:	23.709.260
segretario generale di cl. 2ª: (con due anni)	26.455.653
segretario generale di cl. 1/B:	35.277.532
segretario generale di cl. 1/A:	40.016.240

Antecedentemente alla sottoscrizione dei nuovi accordi, ai segretari generali è stata riconosciuta, alle sottoindicate decorrenze, l'indennità di vacanza con-

trattuale negli importi annui lordi di seguito indicati (cfr. circolari telegrafiche di questo Ministero n. 17200.G.47, rispettivamente, del 4 luglio 1994 e 14 gennaio 1995):

	dal 1°-4-94 al 30-6-94	dal 1°-7-94
	—	—
segretario gen. di cl. 2ª:	390.492	649.020
segretario gen. di cl. 2ª: (con due anni)	420.612	701.016
segretario gen. di cl. 1/B:	520.836	868.056
segretario gen. di cl. 1/A:	574.668	957.780

Gli importi dovuti a decorrere dal 1° luglio 1994 assorbivano quelli relativi al periodo precedente.

Con il nuovo accordo, biennio 1994/1995, l'art. 34 prevede i seguenti incrementi stipendiali, secondo le sottoindicate decorrenze:

	dal 1°-11-95 al 30-11-95	dal 1°-12-95 al 31-12-95
	—	—
segretario gen. di cl. 2ª:	2.760.000	5.760.000
segretario gen. di cl. 1/B:	3.120.000	6.000.000
segretario gen. di cl. 1/A:	3.556.800	6.840.000

Tali incrementi riassorbono gli importi della succitata indennità di vacanza contrattuale.

L'art. 2 dell'accordo, biennio 1996/1997, istituisce una qualifica unica dirigenziale, cui corrispondono, alle sottospecificate decorrenze, i seguenti stipendi tabellari annui lordi:

	dal 1°-1-96 al 31-10-96	dal 1°-11-96
	—	—
segretario gen. cl. 2ª:	32.977.000	36.000.000
segretario gen. cl.1/B:	32.977.000	36.000.000
segretario gen. cl.1/A:	32.977.000	36.000.000

A seguito dell'istituzione della qualifica unica dirigenziale, sono stati attribuiti ai segretari generali di classe 1/B e 1/A un unico stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale stabilita per il segretario generale di classe 2ª con due anni di anzianità e, nel contempo, sono stati assorbiti gli incrementi stipendiali previsti a decorrere dal 1° dicembre 1995 e dal 1° gennaio 1996; ciò avrebbe determinato una perdita economica per i medesimi segretari, se l'art. 2, comma 2; del succitato accordo non avesse loro attribuito un maturato economico annuo lordo, utile al computo della tredicesima, pari a:

	dal 1°-11-96
	—
segretario gen. di cl. 1/B:	9.785.322
segretario gen. di cl. 1/A:	15.752.639

Per l'analisi della procedura di determinazione di tali emolumenti retributivi si rimanda alle tabelle nn. 1-2-3.

b) *L'indennità integrativa speciale (i.i.s.).*

L'art. 2, comma 4, dell'accordo, biennio 1996/1997, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'istituzione della qualifica unica dirigenziale, ai segretari generali di classe 2ª, 1/B e 1/A venga attribuita l'indennità integrativa speciale stabilita per il segretario generale di classe 2ª con due anni di anzianità, nella misura annua lorda di L. 13.602.564, da corrispondersi per 13 mesi.

Per opportuna conoscenza, si riportano nella tabella n. 4 gli importi della i.i.s. spettanti dal 1° gennaio 1995.

c) *Retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.).*

Com'è noto, la progressione economica dei segretari generali si è sempre sviluppata per classi biennali di anzianità secondo valori che, per ciascuna qualifica, sono riportati nella tabella n. 5 allegata alla presente circolare.

Orbene, l'art. 41 C.C.N.L., biennio 1994/1995, in attuazione di quanto dispone l'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, prevede la soppressione dei meccanismi di rivalutazione automatica delle retribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Pertanto, il valore economico della classe in godimento, incluso il rateo maturato alla data del 31 dicembre 1996, da computarsi sulla classe che sarebbe scattata successivamente alla predetta data, dovrà costituire la retribuzione individuale di anzianità.

Tale r.i.a. viene mantenuta quale assegno personale non riassorbibile, né rivalutabile, utile ai fini del trattamento di quiescenza, di fine rapporto e della tredicesima mensilità.

Invece, il rateo della classe, maturato alla data del 31 dicembre 1996, entrerà a far parte di tale assegno e, quindi, ad essere corrisposto solo a decorrere dalla data di compimento del biennio.

Ai fini del computo della r.i.a., si dovrà sottrarre, per ciascuna delle qualifiche, al valore annuo della classe biennale in godimento lo stipendio iniziale annuo.

A titolo esemplificativo, si supponga il caso di un segretario generale di classe 1/B che abbia maturato, alla data del 1° luglio 1995, l'ottava classe stipendiale, pari a L. 52.210.747.

Ebbene, nel caso in esame, la r.i.a. sarà pari, alla data del 31 dicembre 1996, a L. 17.912.167, così derivante:

16.933.215 + (52.210.747 - 35.277.532) (r.i.a.)
978.952 = [(53.516.016 - 52.210.747) x 18/24] (rateo)

17.912.167 (valore complessivo della r.i.a.)

L'importo di L. 53.516.016 corrisponde al valore della classe che il segretario avrebbe maturato alla data del 1° luglio 1997.

Il rateo di tale classe, pari a L. 978.952, dovrà essere inglobato nella r.i.a. e, quindi, corrisposto solo alla data del 1° luglio 1997.

Per effetto dell'introduzione del meccanismo della riconversione della progressione economica per anzianità, si raccomanda, per una migliore gestione dei dati retributivi dovuti per il biennio 1996/1997, di procedere al calcolo della r.i.a., secondo le modalità in precedenza indicate, già in sede di rideterminazione del trattamento economico spettante per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995.

Inoltre, è opportuno, per ciascuno dei sottoindicati periodi — che coincidono con gli scaglionamenti dei benefici economici — ossia:

dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995;

dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1995;

dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996;

dal 1° novembre 1996 in poi,

distinguere la retribuzione complessiva annua lorda in trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo il seguente schema:

Trattamento economico fondamentale:

stipendio tabellare;

incremento stipendiale, così come determinato dall'art. 34 C.C.N.L.;

retribuzione individuale di anzianità con l'indicazione, per memoria, del valore del rateo della classe biennale e della data di decorrenza di corresponsione;

indennità integrativa speciale;

tredicesima mensilità.

Trattamento economico accessorio:

compenso incentivante, da corrispondersi in undici mensilità.

A tal fine sono state predisposte le tabelle n. 6, contenente i dati economici del segretario indicato nell'esempio precedente, e numeri 7, 8, 9 e 10, riguardanti il segretario generale di classe 2ª con meno e più di due anni di anzianità, il segretario generale di classe 1/B e 1/A.

f) *Casi particolari: segretario comunale capo promosso segretario generale di classe seconda.*

Per quanto riguarda i segretari comunali inquadrati nelle qualifiche direttive, com'è noto, sono a tutt'oggi ancora aperte le questioni relative agli aspetti economici del C.C.N.L. - comparto Ministeri, stipulato il 17 maggio 1995 e dell'accordo integrativo sottoscritto il 14 settembre 1995.

In attesa della definizione di tali questioni, è opportuno diramare le seguenti istruzioni in ordine al trattamento economico da attribuire ai segretari comunali capi promossi segretari generali di classe 2ª nell'arco di vigenza dei contratti in argomento.

Al fine di individuare nella qualifica di segretario generale di classe 2ª lo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nella precedente qualifica direttiva, si dovrà procedere alla sommatoria delle seguenti voci retributive annue lorde:

stipendio tabellare di cui all'art. 8, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990;

elaborato di anzianità di cui alla legge n. 438/1992;

incremento stipendiale di cui all'art. 40, comma 4, C.C.N.L. sottoscritto in data 17 maggio 1995, qualora la promozione sia avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 30 novembre 1995;

incremento stipendiale di cui all'art. 40, comma 2, C.C.N.L. del succitato contratto, qualora la promozione sia avvenuta a decorrere dal 1° dicembre 1995;

incrementi stipendiali di cui all'art. 6 del C.C.N.L., biennio 1996/1997, sottoscritto il 26 luglio 1996 (cfr. circolare ministeriale telegrafica n. 42/96 del 9 settembre 1996), qualora la promozione sia avvenuta a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1996 o dal 1° novembre 1996, ovvero decorra dal 1° luglio 1997.

incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990, per coloro che abbiano maturato, per 5, 10 e 15 anni di servizio, rispettivamente lire duemilioni, quattromilioni e seimilioni, qualora la promozione sia avvenuta nel periodo 1° gennaio 1995-30 novembre 1995;

quota parte dell'indennità di direzione di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 1995, limitatamente ai suddetti incrementi stipendiali che il segretario aveva in godimento al 30 novembre 1995, ossia prima dell'istituzione della predetta indennità, qualora il segretario sia stato promosso successivamente al 30 novembre 1995;

retribuzione individuale di anzianità, così come risulta determinata dall'ultimo decreto adottato in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990.

Ad esempio, si supponga il caso di un segretario comunale capo promosso segretario generale di classe 2ª a decorrere dal 12 febbraio 1996, con retribuzione individuale di anzianità pari a L. 4.838.760 e con incremento stipendiale, di cui all'art. 8, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990, in godimento alla data del 30 novembre 1995 nella misura di L. 6.000.000, successivamente assorbita, dal 1° dicembre 1995, dall'indennità di direzione.

In tal caso, lo stipendio annuo lordo in godimento prima della promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2ª ammonta a L. 32.425.760, così derivante:

18.071.000	(art. 8, comma 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990)
240.000	(elaborato anzianità legge numero 438/1992)
2.184.000	(art. 40, comma 2, C.C.N.L.)
1.092.000	(art. 6 C.C.N.L., biennio 1996/1997, del 26 luglio 1996)
6.000.000	(quota parte dell'indennità di direzione)
4.838.760	(retribuzione individuale di anzianità)
32.425.760	(stipendio in godimento all'11 febbraio 1996)

Nella qualifica di segretario generale di classe 2ª, lo stipendio immediatamente superiore a quello in godimento all'atto della promozione ammonta a L. 32.805.010, al quale va aggiunto, ai sensi e per effetti della legge n. 869/1982, il 50% del maturato economico nella qualifica di provenienza di segretario capo, pari a L. 259.200.

Per effetto di tale maggiorazione, lo stipendio dovuto alla data del 12 febbraio 1996 ammonta a L. 33.064.210, ma in relazione alla temporizzazione del succitato importo di L. 259.200 (mesi 3 e giorni 27) la

successiva classe stipendiale pari a L. 34.392.349 sarà corrisposta a decorrere dal 15 ottobre 1997 (12 febbraio 1998 - mesi 3 e giorni 27)

Giova altresì sottolineare che l'art. 45 C.C.N.L., biennio 1994/1995 e relativo ai segretari generali, stabilisce che, a decorrere dalla data della stipula del medesimo contratto, ossia dal 9 gennaio 1997, sono, tra l'altro, inapplicabili, nei confronti del personale dell'autonoma area dirigenziale, proprio le disposizioni normative previste dalla succitata legge n. 869/1982.

Dopo aver determinato il trattamento economico spettante nella qualifica di segretario generale di classe 2ª, le SS.LL. dovranno procedere alla rideterminazione dello stesso in base ai nuovi incrementi retributivi previsti dagli accordi relativi ai bienni 1994/1995 e 1996/1997 (nell'esempio suindicato, tale operazione dovrà riguardare solo il biennio 1996/1997).

3. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI.

L'art. 34, comma 3, C.C.N.L., biennio 1994/1995, stabilisce che gli incrementi stipendiali, di cui ai commi 1 e 2, sono privi di effetti ai fini dell'attribuzione delle classi biennali di anzianità.

I suddetti incrementi invece sono utili, così come dispone anche l'art. 5 C.C.N.L., biennio 1996/1997, ai fini del computo:

della tredicesima mensilità;

del trattamento ordinario di quiescenza;

del trattamento di pensione privilegiata;

del trattamento di fine rapporto;

dell'equo indennizzo;

dell'assoggettamento a ritenuta fiscale, assistenziale (S.S.N.), a contributo previdenziale (ex C.P.D.E.L.) e assistenziale (ex I.N.A.D.E.L.), e a contributi di riscatto.

a) *Effetti sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio.*

Ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, ai segretari comunque cessati, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza degli accordi in argomento, ossia nei periodi 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 e 1° gennaio 1996-31 dicembre 1996, gli aumenti contrattuali di cui all'art. 34 C.C.N.L., relativi al primo biennio e quelli di cui all'art. 2 C.C.N.L., relativi al secondo biennio, devono essere corrisposti integralmente alle rispettive scadenze.

Invece, ai fini del trattamento di fine rapporto, si devono considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Ciò significa che se il segretario generale di classe 1/B, con dati retributivi identici a quelli riportati nella tabella n. 6, è cessato dal servizio con diritto a pensione, a decorrere dal 1° ottobre 1994, allo stesso dovrà essere riconosciuto, ai soli fini del trattamento di pensione, il trattamento economico previsto, rispettivamente, per i periodi 1° gennaio 1995-30 giugno 1995, 1° luglio 1995-30 novembre 1995 e 1° dicembre 1995-31 dicembre 1995.

Nulla, invece, dovrà essere riconosciuto ai fini dell'indennità di fine servizio, per la quale resta valido ed efficace il trattamento economico attribuito all'atto della cessazione dal servizio.

Qualora il segretario indicato nell'esempio della tabella n. 6 sia cessato dal servizio, con diritto a pensione, a decorrere dal 2 gennaio 1996, allo stesso, ai soli fini del trattamento di pensione, dovranno essere attribuiti i trattamenti economici previsti per i diversi scaglionamenti, fino a giungere a quello corrispondente al periodo dal 1° novembre 1996.

In tale evenienza, è opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, a decorrere dal 1° luglio 1997, dovrà essere inserita nella r.i.a. anche il valore del rateo della classe biennale di anzianità, calcolato al 31 dicembre 1996, che il segretario avrebbe maturato successivamente alla predetta data.

Invece, ai fini del trattamento di fine servizio, si dovrà considerare solo il trattamento economico previsto per il periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla data di concreta cessazione dal servizio, che, per il caso in esame, è avvenuto il 2 gennaio 1996.

È appena il caso di rilevare che, fermo restando l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dell'accordo integrativo siglato il 23 gennaio 1997, l'art. 5 di tale accordo prevede che per i dirigenti cessati dal servizio, nel corso del 1996 e del primo semestre 1997, *ai soli fini del trattamento di quiescenza,* la retribuzione di posizione verrà calcolata, *a decorrere dal 1° luglio 1997,* con riferimento alla posizione e, quindi, alla qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio.

b) *Compensi per lavoro straordinario.*

Gli incrementi dello stipendio tabellare e la ridefinizione degli importi dell'indennità integrativa speciale per i segretari generali di classe 1/B e 1/A hanno effetto anche sulle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario, secondo misure e decorrenze indicate nella tabella n. 11 allegata alla presente circolare.

È appena il caso di rilevare che l'art. 2, comma 2, dell'accordo integrativo del 23 gennaio 1997 prevede che *a decorrere dal 1° gennaio 1997,* con l'istituzione della retribuzione di posizione, cessano di essere corrisposti il compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, i compensi per lavoro straordinario ed altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo.

Pertanto, quando entrerà in vigore il predetto accordo, gli enti interessati dovranno considerare, dal 1° gennaio 1997, il compenso incentivante e i compensi per lavoro straordinario eventualmente corrisposti come acconto della retribuzione di posizione; da tale data, gli stessi enti dovranno procedere ad assoggettare la retribuzione di posizione — che avrà assorbito i suddetti compensi — anche al contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L. e, per coloro che sono cessati dal servizio con diritto a pensione dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1997, all'inserimento di tale retribuzione nella quota «A» della pensione.

c) *Compensi per incarichi di reggenza o supplenza.*

Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto anche sui compensi per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a tempo pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella n. 12.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 39 della legge n. 604/1962 stabilisce che, nel caso in cui al segretario

venga conferita la supplenza di altro segretario assente o impedito, ovvero la reggenza di segreteria vacante, l'incarico può essere a scavalco o a tempo pieno (continuativo).

Nella prima ipotesi, al segretario incaricato spetta solo un compenso mensile, con onere a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato, *in misura non superiore all'80%* dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Invero, nel caso di incarico a tempo pieno, al segretario incaricato spetta, oltre il trattamento economico dovutogli in relazione alla qualifica rivestita, anche un compenso mensile *in misura non superiore al 50%* dello stipendio iniziale della qualifica corrispondente alla sede; in tale evenienza, sia il trattamento economico sia il compenso sono posti interamente a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato.

Qualora l'incarico venga conferito, con provvedimento ministeriale o prefettizio, al vice segretario generale del medesimo ente, il compenso è stabilito *in misura non superiore ad un terzo.*

Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, la base stipendiale di riferimento è data solo dagli stipendi iniziali previsti per ciascuna qualifica, così come risultano incrementati per effetto degli accordi in argomento; pertanto, nella predetta base di computo non vi rientrano né la retribuzione individuale di anzianità, né l'indennità integrativa speciale.

Poiché con l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della qualifica unica dirigenziale, ai segretari generali di classe 1/B e 1/A è stato attribuito uno stipendio tabellare annuo lordo di L. 32.977.000, inferiore a quello in godimento al 1° gennaio 1996 e pari, rispettivamente, a L. 42.038.880 e a L. 47.617.584, si è ritenuto opportuno mantenere, ai fini della commisurazione dei compensi in esame, tali importi per le decorrenze 1° gennaio 1996 e 1° novembre 1996.

In ordine all'attribuzione dei suddetti compensi, giova altresì sottolineare che il succitato art. 39 della legge n. 604/1962, con l'espressione «fino a ...», stabilisce solo un limite massimo. rimanendo, pertanto. in capo alle SS.LL., previo parere del consiglio provinciale di amministrazione, il potere di modularli in misura percentuale, in ragione della distanza che il segretario dovrebbe coprire per raggiungere la sede presso cui è stato incaricato e, quindi, del maggior disagio che lo stesso dovrebbe sostenere.

Per gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato deve prestare servizio contemporaneamente presso due segreterie, le SS.LL. dovranno altresì tener conto anche delle modalità operative di espletamento di tale servizio, da determinarsi in relazione alle esigenze amministrative espresse dagli stessi rappresentanti degli enti locali e in modo da assicurare una minima presenza, per tutta la durata dell'incarico, in termini di ore giornaliere o di un dato numero di giorni nell'arco della settimana.

In questa sede, è opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che la delega include, oltre l'attribuzione dei compensi di reggenza e supplenza, anche il riconoscimento agli aventi diritto dell'indennità di missione, di trasferimento e di prima sistemazione.

Pertanto, qualora ricorrano le ipotesi previste dalle disposizioni normative vigenti, sarà cura delle SS.LL., al fine di consentire ai segretari interessati di poter percepire tali benefici economici e agli enti di procedere alla loro formale liquidazione, di dover adottare i relativi decreti.

Sono molti, infatti, i casi in cui, a fronte dell'adozione di un decreto ministeriale di conferimento dell'incarico di reggenza o supplenza, il relativo decreto di determinazione del compenso non viene adottato, lasciando così l'ente nell'incertezza se corrispondere o meno il suddetto compenso, oppure, quando viene adottato, tale adempimento viene posto in essere a notevole distanza di tempo.

d) *Rimborso delle spese di viaggio.*

In ordine al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate *per i soli incarichi a scavalco,* tale diritto essendo previsto dal succitato accordo integrativo del 23 gennaio 1997, potrà essere riconosciuto, solo a decorrere dalla predetta data; pertanto, nessun rimborso spetta per gli incarichi a scavalco espletati anteriormente.

Nel caso di uso dell'autovettura propria, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dovrà avvenire, così come era già previsto per i titolari di segreterie comunali consorziate o convenzionate, in base alle indennità chilometriche fornite dall'A.C.I..

e) *Liquidazione dei diritti di segreteria.*

In ordine all'individuazione della base stipendiale di computo per la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale spettante al segretario generale:

stipendio tabellare;

retribuzione individuale di anzianità;

maturato economico, per il periodo dal 1° gennaio 1996;

indennità integrativa speciale;

tredicesima mensilità.

Quando sarà vigente l'accordo integrativo del 23 gennaio 1997, allora nella base dello stipendio in godimento dovrà essere inserita anche la retribuzione di posizione.

È comunque esclusa dal predetto computo il compenso incentivante.

f) *Disciplina contributiva e fiscale degli incrementi stipendiali.*

In ordine alla disciplina contributiva cui assoggettare gli incrementi stipendiali in argomento, si fa presente che l'art. 14 della legge n. 153/1969, così come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendenente dal periodo cui tali emolumenti si riferi-

scono devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese in cui vengono erogati i medesimi arretrati.

Da ciò si evince che le somme erogate nell'anno 1997, per effetto della conclusione degli accordi collettivi in esame, dovranno essere assoggettate a contribuzione secondo la disciplina previdenziale esistente al momento della loro corresponsione.

Sotto il profilo fiscale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla modifica apportata all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 3, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone, che a decorrere dal 1° gennaio 1996, siano soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Per i suddetti redditi, soggetti a tassazione separata, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 stabilisce che l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui tali somme sono percepite.

4. MODALITÀ DI DECRETAZIONE.

Quest'ufficio ha rilevato che i decreti emanati dalle SS.LL. in virtù della delega ministeriale, nella maggior parte dei casi, non contengono gli elementi essenziali che consentano un semplice e rapido riscontro degli stessi.

Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni per la predisposizione in modo corretto ed uniforme dei medesimi decreti, i quali, in particolare, dovranno contenere:

le esatte generalità del segretario generale (cognome, nome, luogo e data di nascita) per evitare omonimie;

gli estremi del decreto di immissione in ruolo con indicazione esplicita della decorrenza;

esatta indicazione sia di eventuali servizi non di ruolo valutati ai fini della carriera, sia delle decorrenze relative alla promozione alla qualifica di segretario comunale capo o alle qualifiche immediatamente superiori;

l'indicazione di eventuali periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti;

il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (sessanta giorni per i ricorsi giurisdizionali dinanzi al T.A.R., centoventi giorni per i ricorsi al Capo dello Stato e trenta giorni per i ricorsi gerarchici al Ministro).

Ciò premesso, si fa presente che il provvedimento di determinazione del trattamento economico dovrà essere adottato dall'autorità nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarità della segreteria comunale o provinciale, distinguendo il trattamento economico in fondamentale e accessorio secondo gli scaglionamenti previsti nei bienni 1994/1995 e 1996/1997.

Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato servizio in qualità di titolare presso una segreteria di altra provincia, l'autorità, corrispondente all'ultima sede di servizio, dovrà adottare il relativo decreto di trattamento economico per tutto il periodo 1994-1996 e, nel contempo, dovrà trasmetterne, con sollecitudine, copia all'altra autorità interessata.

Quest'ultima, al fine di consentire al segretario di poter percepire gli emolumenti arretrati per il servizio prestato nel proprio ambito territoriale, dovrà, dopo aver riscontrato l'esattezza del trattamento economico attribuito, recepirlo in un proprio decreto, da notificarsi all'ente interessato per la liquidazione delle relative somme arretrate all'avente diritto.

Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato o presti servizio, in qualità di supplente o reggente a tempo pieno o continuativo, presso una segreteria di altro ambito territoriale, sarà cura dell'autorità corrispondente a tale ambito di dover recepire in un proprio decreto il trattamento economico dovuto all'interessato, per il periodo di servizio espletato o in corso di espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi in argomento, in base a quanto fissato con decreto emesso dall'autorità nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarità del segretario incaricato.

Inoltre, particolare cura le SS.LL. dovranno riservare ai segretari generali cessati dal servizio, con diritto a trattamento di quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi in esame, affinché gli enti locali interessati, ai quali dovrà essere notificato con sollecitudine il decreto di rideterminazione del trattamento economico, possano procedere al ricalcolo dei trattamenti provvisori di pensione e di fine servizio.

Inoltre, si ritiene opportuno che i provvedimenti emessi vengano trasmessi a quest'ufficio in un unico plico e distinti per qualifiche, unitamente ad un elenco riepilogativo degli enti che hanno assicurato l'esatto adempimento e l'avvenuto espletamento delle operazioni di conguaglio.

Si fa riserva di modificare le modalità di trasmissione dei suddetti provvedimenti, in virtù dell'impegno assunto da questa direzione di predisporre programmi informatici applicativi, in ambiente «Windows», contenenti schemi di decreti per tipologie più ricorrenti.

Si segnala, da ultimo, l'immediata disponibilità di questa direzione a formare gruppi di lavoro e di incontro per la soluzione dei problemi che le SS.LL. potranno incontrare nell'applicazione della presente circolare, nonché gli interni telefonici, 46525708 - 46525467 - 46525185, della divisione trattamento economico per le richieste di chiarimenti o eventuali suggerimenti.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

TABELLA N. 1

DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ A DECORRERE DALLL'1.1.1996 PER EFFETTO DELL'ISTITUZIONE DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

---==oo0==---

- Stipendio iniziale di segretario generale: con due anni di anzianità	26.455.653
- Tredicesima mensilità:	2.204.638
- Incremento stipendiale dell'1.12.1995 per 13 mesi:	6.240.000
- Incremento stipendiale dell'1.1.1996 per 13 mesi:	824.791
STIPENDIO ANNUO PER 13 MESI:	35.725.082
STIPENDIO ANNUO PER 12 MESI:	32.997.000

TABELLA N. 2

DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B A DECORRERE DALLL'1.1.1996 PER EFFETTO DELL'ISTITUZIONE DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

--==ooOoo==--

STIPENDIO QUALIFICA UNICA DIREGENZIALE

- Stipendio qualifica unica	32.977.000
- 13^ Mensilità	2.748.083
- Indennità integrativa speciale per 13 mesi:	14.736.111
TOTALE	50.461. 94
- Maturato economico per 13 mesi	10.600.766
TOTALE	61.061.960
- Maturato economico per 12 mesi	9.785.322

STIPENDIO IN GODIMENTO ALL'1.1.1996 NELLA QUALIFICA DI SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B

- Stipendio tabellare	35.277.532
- 13^ Mensilità:	2.939.794
- Incremento stipendiale dall'1.12 1995 per 13 mesi	6.500.000
- Incremento stipendiale dall'1 1 1996 per 13 mesi	824.792
- Indennità integrativa speciale per 13 mesi in godimento al 31.12.1995	15.519.842
TOTALE	61.061.960

TABELLA N. 3

DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/A A DECORRERE DALLL'1.1.1996 PER EFFETTO DELL'ISTITUZIONE DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

--==ooOoo==--

STIPENDIO QUALIFICA UNICA DIREGENZIALE

- Stipendio qualifica unica	32.977.000
- 13^ Mensilità	2.748.083
- Indennità integrativa speciale per 13 mesi:	14.736.111
TOTALE	50.461.194
- Maturato economico per 13 mesi	17.065.359
TOTALE	67.526.553
- Maturato economico per 12 mesi	15.752.639

STIPENDIO IN GODIMENTO ALL'1.1.1996 NELLA QUALIFICA DI SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/A

- Stipendio tabellare	40.016.240
- 13^ Mensilità:	3.334.687
- Incremento stipendiale dall'1.12.1995 per 13 mesi	7.410.000
- Incremento stipendiale dall'1.1.1996 per 13 mesi:	824.792
- Indennità integrativa speciale per 13 mesi in godimento al 31.12.1995	15.940.834
TOTALE	67.526.553

TABELLA N. 4

IMPORTI DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

--==ooOoo==--

	DALL'1.1.1995 AL 31.12.1995	DALL'1.1.1996
- Segretario Generale cl. 2^:	13.377.336	13.602.564
- Segretario Generale cl. 2^: (con due anni)	13.602.564	13.602.564
- Segretario generale cl. 1/B:	14.326.008	13.602.564
- Segretario generale cl. 1/A:	14.714.616	13.602.564

TABELLA N. 5

IMPORTI DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI
E DELLE CLASSI BIENNALI DI ANZIANITA'

--==ooOoo==--

SEG. GEN. CL. 2^ STIPENDIO INIZIALE 23.709.260 STIPENDIO INIZIALE DOPO 2 ANNI 26.455.653	SEG. GEN. CL. 1/B STIPENDIO INIZIALE 35.277.532	SEG. GEN. CL. 1/A STIPENDIO INIZIALE 40.016.240
1) 28.042.992	1) 37.394.184	1) 42.417.215
2) 29.630.331	2) 39.510.836	2) 44.818.190
3) 31.217.671	3) 41.627.488	3) 47.219.164
4) 32.805.010	4) 43.744.140	4) 49.620.139
5) 34.392.349	5) 45.860.792	5) 52.021.113
6) 35.979.688	6) 47.977.443	6) 54.422.088
7) 37.567.027	7) 50.094.095	7) 56.823.062
7/1) 38.506.203	8) 52.210.747	8) 59.224.037
7/2) 39.445.378	8/1) 53.516.016	8/1) 60.704.638
7/3) 40.384.554	8/2) 54.821.284	8/2) 62.185.239
7/4) 41.323.710	8/3) 56.126.553	8/3) 63.665.840
7/5) 42.262.905	8/4) 57.431.822	8/4) 65.146.441
7/6) 43.202.081	8/5) 58.737.090	8/5) 66.627.042
7/7) 44.141.257	8/6) 60.042.359	8/6) 68.107.643
7/8) 45.080.432	8/7) 61.347.628	8/7) 69.588.243
7/9) 46.019.608	8/8) 62.652.896	8/8) 71.068.844
7/10) 46.958.784	8/9) 63.958.165	8/9) 72.549.445
7/11) 47.897.959	8/10) 65.263.434	8/10) 74.030.046
7/12) 48.837.135	8/11) 66.568.702	8/11) 75.510.647
7/13) 49.776.311	8/12) 67.873.971	8/12) 76.991.248
7/14) 50.715.486	8/13) 69.179.240	8/13) 78.471.849
7/15) 51.654.662	8/14) 70.484.508	8/14) 79.952.450
	8/15) 71.789.777	8/15) 81.433.051

TABELLA N. 6 ESEMPIO

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B

- Valore classe biennale al 1°.7.1993: cl. 50.094.095
- Valore classe biennale al 1°.7.1995: cl. 52.210.747
- Valore classe biennale al 1°.7.1997: cl. 53.516.016

--==ooOoo==--

DALL'1.1.1995 AL 30.6.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

- Stipendio iniziale:	35.277.532	
- Incremento stipendiale	3.120.000	(art. 34 C.C.N.L.)
- retribuzione individuale o anzianità:	14.816.563 (a)	(art. 41 C.C.N.L.)
- Indennità integrativa speciale:	14.326.008	
- Tredicesima mensilità:	5.628.342	
TOTALE	73.168.445	

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- compenso incentivante (b): 4.283.697 (da corrispondersi in 11 mesi per un importo di Lire 389.427)

a) tale importo deriva dalla differenza tra 50.094.095 e 35.277.532
b) tale compenso non è pensionabile

TABELLA N. 6/1 ESEMPIO

DALL'1.7.1995 AL 30.11.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

- Stipendio iniziale:	35.277.532	
- Incremento stipendiale:	3.120.000	(art. 34 C.C.N.L.)
- R.i.a.:	16.933.215 (a)	(art. 41 C.C.N.L.)
- Indennità integrativa speciale:	14.326.008	
- Tredicesima mensilità:	5.804.730	
TOTALE	75.461.485	

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- Compenso incentivante (b): 4.283.697 (per 11 mesi)

a) Tale importo deriva dalla differenza tra 52.210.747 e 35.277.532
b) tale compenso non è pensionabile

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

- Stipendio iniziale:	35.277.532	
- Incremento stipendiale:	6.000.000	(art. 34 C.C.N.L.)
- R.i.a.:	16.933.125	(art. 41 C.C.N.L.)
- I.i.s.:	14.326.008	
- 13^ mensilità:	6.044.730	
TOTALE	78.581.395	

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- Compenso incentivante (a): 4.283.697 (per 11 mesi)

(a) tale compenso non è pensionabile

TABELLA N. 6/2 ESEMPIO

DALL'1.1.1996 AL 31.10.1996

- Stipendio tabellare qualifica unica dirigenziale:	32.977.000	(art. 2 C.C.N.L.)
- Maturato economico:	9.785.322	(art. 2 C.C.N.L.)
- R.i.a.:	16.933.125	(art. 41 C.C.N.L.)
- I.i.s.(a):	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
- 13^ mensilità:	6.108.167	
TOTALE	79.406.178	

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- Compenso incentivante (b): 4.283.697 (per 11 mesi)

a) l'importo corrisponde alla i.i.s. del segretario generale di classe 2^ con due anni

b) tale compenso, per effetto della legge n. 335/1995 e circolare n. 10/96 del 5.3.1996, è assoggettato al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., e non a quello ex I.N.A.D.E.L.;
per i collocati a riposo, nel periodo in esame, il compenso va inserito nella quota "B" della pensione;

TABELLA N. 6/3 · ESEMPIO

DALL'1.11.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

- Stipendio iniziale:	36.000.000	(art. 2 C.C.N.L.)
- Maturato economico	9.785.322	(art. 2 C.C.N.L.)
- R.i.a.	16.933.125	(art. 41 C.C.N.L.)
- I.i.s.	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
- 13^ mensilità	6.360.084	
TOTALE	82.681.095	

PER MEMORIA:

A decorrere dall'1.7.1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 978.952.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- compenso incentivante (a): 4.283.697 (per 11 mesi)

(a) Tale compenso è assoggettato al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e va incluso, per coloro che sono cessati dal servizio nel periodo in esame, nella quota "B" della pensione.

TABELLA N. 7

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^
(con meno di due anni)

BIENNIO 1994/95

Valore classe biennale al ___/___/19___ : Lire ______________

Valore classe biennale al ___/___/19___ Lire ______________

Valore classe biennale al ___/___/19___ Lire ______________

DALL'1.1.1995 al 30.11.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	23.709.260	
Incremento stipendiale:	2.760.000	(art. 36 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.377.336	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: 2.878.986 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 261.726
(non pensionabile)

TABELLA N. 7 /1

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	23.709.260	
Incremento stipendiale:	5.760.000	(art. 36 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.377.336	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile)	2.878.986	(da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 261.726

(*) Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame

TABELLA N. 7/2

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^
(con meno di due anni)

BIENNIO 1996/97

DALL'1.1.1996 AL 31.10.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio qualifica unica dirigenziale	32.977.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 2.878.986 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 261.726

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N. 7/3

DALL'1.11.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio qualifica unica diregenziale:	36.000.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

PER MEMORIA:
A decorrere dal __________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire __________.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) (b): 2.878.986 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 261.726

(*) **Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame**

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo, il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione;

(b) quando sara efficace l'accordo integrativo del 23.1.1997, il compenso incentivante "medio tempore" corrisposto costituirà, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e sarà assoggettato anche a contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo tale compenso dovrà essere inserito, a decorrere dall'1.1.1997, nella quota "A" della pensione.

TABELLA N. 8

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^
(con due anni)

BIENNIO 1994/95

Valore classe biennale al ____/____/19____ Lire ____________

Valore classe biennale al ____/____/19____ Lire ____________

Valore classe biennale al ____/____/19____ Lire ____________

DALL'1.1.1995 al 30.11.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	26.455.653	
Incremento stipendiale:	2.760.000	(art. 36 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile) 3.212.473 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043

TABELLA N. 8/1

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	26.455.653	
Incremento stipendiale:	5.760.000	(art. 34 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile)	3.212.473	(da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043

(*) Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame

TABELLA N. 8/2

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^
(con due anni)

BIENNIO 1996/97

DALL'1.1.1996 AL 31.10.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio qualifica unica dirigenziale	32.977.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 3.212.473 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N. 8/3

DALL'1.11.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio qualifica unica diregenziale:	36.000.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

PER MEMORIA
A decorrere dal ________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ________.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) (b): 3.212.473 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043)

(*) Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo, il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione;

(b) quando sara efficace l'accordo integrativo del 23.1.1997, il compenso in esame "medio tempore" corrisposto costituirà, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e quindi dovrà essere assoggettato anche a contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo lo stesso dovrà essere inserito nella quota "A" della pensione;

TABELLA N. 9

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B

BIENNIO 1994/95

Valore classe biennale al ___/___/19___ : Lire ____________

Valore classe biennale al ___/___/19___ : Lire ____________

Valore classe biennale al ___/___/19___ · Lire ____________

DALL'1.1.1995 al 30.11.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	35.277.532	
Incremento stipendiale:	3.120.000	(art. 34 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	14.326.008	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

TABELLA N. 9/1

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	35.277.532	
Incremento stipendiale:	6.000.000	(art. 34 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	14.326.008	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile)	4.283.697	(da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

TABELLA N. 9/2

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B

BIENNIO 1996/97

DALL'1.1.1996 AL 31.10.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale:	32.977.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
maturato economico:	9.785.322	(art. 2 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. enon a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N. 9/3

DALL'1.11.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale:	36.000.000	
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
maturato economico:	9.785.322	(art. 2 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

PER MEMORIA:
A decorrere dal ____________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire __________________.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a)(b):	4.283.697	(da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(*) Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

(b) quando sarà efficace l'accordo integrativo del 23.1.1997, il compenso in esame costituirà, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e, quindi, dovrà essere assoggettato anche a contributo ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo, il suddetto compenso dovrà essere inserito, a decorrere dall'1.1.1997, nella quota "A" della pensione.

TABELLA N. 10

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A

BIENNIO 1994/95

Valore classe biennale al ___/___/19___ Lire ____________

Valore classe biennale al ___/___/19___ Lire ____________

Valore classe biennale al ___/___/19___ Lire ____________

DALL'1.1.1995 al 30.11.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	40.016.240	
incremento stipendiale:	3.556.800	(art. 34 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	14.714.616	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

TABELLA N. 10/1

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale:	40.016.240	
incremento stipendiale:	6.840.000	(art. 34 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	14.714.616	
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: (non pensionabile)	4.283.697	(da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

TABELLA N. 10/2

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A

BIENNIO 1996/97

DALL'1.1.1996 al 31.10.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale:	32.977.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
maturato economico:	15.752.639	(art. 2 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N. 10/3

DALL'1.11.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale:	36.000.000	(art. 2 C.C.N.L.)
Retribuzione individuale anzianità:	(*)	(art. 41 C.C.N.L.)
maturato economico:	15.752.639	(art. 2 C.C.N.L.)
Indennità integrativa speciale:	13.602.564	(art. 2 C.C.N.L.)
Tredicesima mensilità	(*)	
TOTALE		

PER MEMORIA:
A decorrere dal ___________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire ________________

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a)(b): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(*) Importi da calcolarsi, secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

(b) quando sara efficace l'accordo integrativo del 23.1.1997, il compenso in esame costituirà, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e. quindi, dovrà essere assoggettato anche a contributo ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo, il suddetto compenso dovrà essere inserito, a decorrere dall'1.1.1997, nella quota "A" della pensione.

TABELLA N. 11

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SPETTANTI DAL 1.1.1995 AL 30.11.1995

QUALIFICA	MISURA ORARIA COMPLESSIVA DEL COMPENSO CON ARROTONDAMENTO AD UNA LIRA		
	DIURNA O FERIALE	NOTTURNA O FESTIVA	NOTTURNA FESTIVA
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^	26 518	29.977	34.589
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON DUE ANNI	28 496	32.213	37.169
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/B	35 088	39.665	45.767
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/A	38 791	43.851	50.597

TABELLA N. 11/1

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SPETTANTI DAL 1.12.1995 AL 31.12.1995

QUALIFICA	MISURA ORARIA COMPLESSIVA DEL COMPENSO CON ARROTONDAMENTO AD UNA LIRA		
	DIURNA O FERIALE	NOTTURNA O FESTIVA	NOTTURNA FESTIVA
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^	28.515	32.234	37.193
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON DUE ANNI	30.492	34.470	39.773
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/B	37.005	41.831	48.267
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/A	40.976	46.321	53.447

TABELLA N. 11/2

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SPETTANTI DAL 1 GENNAIO 1996

QUALIFICA	MISURA ORARIA COMPLESSIVA DEL COMPENSO CON ARROTONDAMENTO AD UNA LIRA		
	DIURNA O FERIALE	NOTTURNA O FESTIVA	NOTTURNA FESTIVA
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^	30.999	35.042	40.434
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON DUE ANNI	30.999	35.042	40.434
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/B	37.511	42.404	48.928
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/A	41.483	46.893	54.108

TABELLA N. 11/3

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SPETTANTI DAL 1 NOVEMBRE 1996

QUALIFICA	MISURA ORARIA COMPLESSIVA DEL COMPENSO CON ARROTONDAMENTO AD UNA LIRA		
	DIURNA O FERIALE	NOTTURNA O FESTIVA	NOTTURNA FESTIVA
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^	33.011	37.317	43.058
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON DUE ANNI	33.011	37.317	43.058
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/B	39.523	44.678	51.552
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE I/A	43.494	49.168	56.732

TABELLA N. 12

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA

(ART. 39 L. N. 604/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

STIPENDIO TABELLARE MENSILE LORDO DI RIFERIMENTO

SEGRETERIA	DALL'1.1.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96
SEGR. GEN. 2^	2.205.772	2.455.772	2.748.083	3.000.000
SEGR. GEN. 1/B	3.199.794	3.439.794	3.503.240	3.503.240
SEGR .GEN. 1/A	3.631.087	3.904.687	3.968.132	3.968.132

INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO
(COMPENSI DETERMINATI FINO ALL'80% E CON RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO TABELLARE MENSILE)

SEGRETERIA	DALL'1.1.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96
SEGR. GEN.2^	1.764.618	1.964.618	2.198.466	2.400.000
SEGR. GEN.1/B	2.559.835	2.751.835	2.802.592	2.802.592
SEGR. GEN.1/A	2.904.870	3.123.750	3.174.506	3.174.506

INCARICHI DI SUPPLENZA O REGGENZA A TEMPO PIENO (O CONTINUATIVA)
(COMPENSI DETERMINATI FINO AL 50% E CON RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO TABELLARE MENSILE)

SEGRETERIA	DALL'1.1.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96
SEGR. GEN.2^	1.102.886	1.227.886	1.374.041	1.500.000
SEGR. GEN.1/B	1.599.897	1.719.897	1.751.620	1.751.620
SEGR. GEN.1/A	1.815.543	1.952.343	1.984.066	1.984.066

INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA CONFERITI AL VICE - SEGRETARIO
(COMPENSI DETERMINATI FINO AD 1/3 E CON RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO TABELLARE MENSILE LORDO)

SEGRETERIA	DALL'1.1.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96
SEGR. GEN.2^	735.257	818.591	916.028	1.000.000
SEGR. GEN.1/B	1.066.598	1.146.598	1.167.747	1.167.747
SEGR. GEN.1/A	1.210.362	1.301.562	1.322.711	1.322.711

97A2661

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 25 marzo 1997, n. 2.

Distillazione comunitaria dei vini da tavola di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1996-97.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'ispettorato centrale repressione frodi

Ai signori commissari di Governo

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni

Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.

Alla Commissione U.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo

Alla divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione numero 2177/96 del 13 novembre 1996 è stata attivata per la presente campagna 1996-97 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/87.

Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura e dei prezzi di mercato dei vini da tavola bianchi, soprattutto in alcune zone, la Commissione ha deciso una serie di misure volte al riequilibrio del mercato del vino con i regolamenti CE n. 510/97 e n. 508/97.

Tali misure riguardano la modifica del precitato regolamento CE n. 2177/96, concernente la distillazione preventiva, e l'apertura della distillazione di sostegno, riservata ai titolari di contratti di distillazione preventiva.

In particolare è stata prevista:

la possibilità per i produttori di vino da tavola bianco di subentrare in tutto o in parte nei diritti ed obblighi dei produttori di vino da tavola rosso che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva entro la prevista data del 25 gennaio 1997;

la riapertura della distillazione preventiva per un volume di vino in ambito comunitario di 1.820.000 ettolitri, di cui 700.000 riservati all'Italia;

l'apertura di una distillazione di sostegno di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola in ambito comunitario di 555.000 ettolitri, di cui 100.000 riservati all'Italia. L'accesso a detta misura è riservato ai produttori di vino da tavola bianco che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la data prevista del 25 gennaio 1997.

Con la presente circolare si forniscono le modalità applicative ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle misure di cui trattasi.

Per quanto non diversamente previsto con la presente circolare, valgono le disposizioni impartite da questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, con la circolare n. 8 del 4 dicembre 1996 per quanto attiene alla distillazione preventiva e con circolare n. 2 del 24 marzo 1994 per quanto riguarda la distillazione di sostegno, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997 e n. 81 dell'8 aprile 1994.

I. *Misure concernenti la distillazione preventiva.*

Come sopra accennato le misure concernenti la distillazione preventiva riguardano:

A) La possibilità per i produttori che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per il vino da tavola rosso, per la campagna 1996-97, entro la prevista data del 25 gennaio 1997, di cedere i loro diritti e obblighi ad altri produttori di vino da tavola bianco della presente campagna.

Trattasi, in concreto, della possibilità per i produttori di vino da tavola bianco di subentrare in tutto od in parte nei diritti ed obblighi di un altro produttore di vino da tavola che ha sottoscritto contratti di distillazione preventiva avente per oggetto vino da tavola rosso. Tale contratto deve avere per oggetto la sostituzione del vino da tavola rosso con il vino da tavola bianco. I produttori di vino da tavola bianco che intendono avvalersi di tale possibilità debbono presentare entro il 18 aprile 1997 apposito contratto agli organismi regionali preposti all'approvazione dei contratti di distillazione dei vini.

Il nuovo contratto deve contenere espressamente il consenso dei titolari del precedente contratto approvato (produttore e distillatore), copia autenticata dello stesso nonché tutti gli elementi previsti di cui alla circolare di questo Ministero n. 8 del 4 dicembre 1996.

È necessario, inoltre, che il produttore che subentra nel contratto precedente dimostri di aver prodotto e che abbia in giacenza i volumi di vino da tavola bianco che sostituiscono il vino da tavola rosso.

Tale dimostrazione deve essere fornita allegando al nuovo contratto la copia della dichiarazione di produzione e quella del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino bianco in cantina al momento della presentazione.

A tal fine l'ufficio periferico competente, dopo aver proceduto alla relativa approvazione, comunicherà all'AIMA ed al Ministero - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, l'avvenuta sostituzione entro la data del 30 aprile 1997.

B) La riapertura della distillazione preventiva per un volume massimo in Italia di 700.000 ettolitri di vino.

L'accesso a tale distillazione è consentito a tutti i produttori che hanno prodotto vino da tavola nella campagna 1996-97 indipendentemente dal fatto che abbiano stipulato già contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la prevista data del 25 gennaio 1997.

Possono formare oggetto della distillazione in causa i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratterisbche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87, che risultano essere stati prodotti nella campagna 1996-97.

A tal fine ciascun produttore può concludere un solo contratto con una distilleria riconosciuta entro la data del 18 aprile 1997.

Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori ai competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi il volume di 700.000 ettolitri, la scrivente amministrazione provvederà, entro il 12 maggio 1997, a fissare la percentuale del volume di vino che può essere avviata effettivamente alla distillazione rispetto al volume indicato nei contratti e/o nelle dichiarazioni sostitutive.

Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU sono gli stessi in vigore per la distillazione preventiva per la presente campagna decisa nello scorso mese di novembre.

Si precisa che, il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario, è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita allo stesso contratto.

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda ai competenti uffici preposti all'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 18 aprile 1997, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1996-97 e della copia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina al momento della richiesta.

I contratti di distillazione e/o le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutti gli elementi previsti dalla menzionata circolare n. 8 del 4 dicembre 1996 ed essere accompagnati dalla documentazione ivi prevista, nonché riportare i volumi di vino consegnati alla distillazione nel quadro della distillazione preventiva di cui alla citata circolare del 4 dicembre 1996.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti di distillazioni o delle dichiarazioni sostitutive procederanno all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione sostitutiva. A tal fine, come sopra precisato, al contratto dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di produzione 1996-97, la fotocopia del registro di carico e scarico da cui risulti l'effettiva giacenza del vino in cantina.

Gli uffici periferici medesimi devono comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 30 aprile 1997 il volume totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e/o dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 18 aprile 1997.

Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente deciderà in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola indicato nel contratto o nella dichiarazione entro il 12 maggio 1997.

In relazione a tale decisione, questo Ministero provvederà a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto «si approva per hl ....», pari al ....% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero.

Si ricorda che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto al distillatore alcun aiuto.

Il vino può essere introdotto in distilleria successivamente alla data di approvazione del contratto ed entro il 30 giugno 1997.

II. *Distillazione di sostegno.*

Come detto in precedenza alla distillazione di sostegno possono accedere soltanto i produttori di vino da tavola bianco che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la data del 25 gennaio 1997 e approvati dai competenti uffici.

Ciascun produttore di vino da tavola bianco può stipulare un solo contratto di distillazione o presentare una sola dichiarazione sostitutiva entro la data del 25 aprile 1997.

Si ribadisce che può formare oggetto di distillazione di sostegno il vino da tavola bianco avente titolo alcolometrico minimo di 9,5% vol. e non superiore a 15% vol.

Al contratto o alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la copia autenticata del relativo contratto di distillazione preventiva approvato.

Qualora il quantitativo totale di vino da tavola bianco indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai competenti uffici provinciali, ai fini della loro approvazione, superi il volume di 100.000 ettolitri, sarà fissata la percentuale del volume di vino da tavola bianco che potrà essere effettivamente distillato rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola bianco da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato in seguito, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento n. 822/87 che, per la misura in questione, è di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti di distillazione e/o delle dichiarazioni sostitutive devono comunicare — a mezzo telegramma — entro e non oltre l'8 maggio 1997 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantità globali di vino da tavola bianco destinato alla distillazione. L'opportunità di effettuare la detta comunicazione a mezzo telegramma o telex entro la predetta data è connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato.

Pertanto, le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione ed i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente deciderà in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola indicato nel contratto o nella dichiarazione entro il 19 maggio 1997.

In relazione a tale decisione, questo Ministero provvederà a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino da tavola bianco indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto «si approva per hl ....», pari al ....% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino da tavola bianco ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero.

Si ricorda che per i volumi di vino da tavola avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto al distillatore alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione possono aver inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come già detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare.

I contratti o le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutti gli elementi previsti nella menzionata circolare n. 2 del 24 marzo 1994 ed essere accompagnati dalla documentazione ivi prevista.

Il prezzo minimo di cessione del vino da tavola bianco avviato alla distillazione di cui trattasi è stato fissato, per grado e per ettolitro, al livello di ECU 3,14.

Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino da tavola bianco.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura:

a) ECU 2,548/% vol/hl se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89;

b) ECU 2,415/% vol/hl se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti;

c) ECU 2,367/% vol/hl nel caso che il vino è destinato all'elaborazione di vino alcolizzato.

Il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino da tavola bianco, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto, è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino da tavola bianco alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

III. *Raccomandazioni finali.*

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alle distillazioni.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 111

97A2799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 28 marzo 1997 il notaio Giardina Giuseppe, residente nel comune di Vicenza, è trasferito nel comune di Arzignano, distretto notarile di Vicenza, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

97A2784

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 400 del 27 febbraio 1997

Specialità medicinale: HAIMAFERONE:

fiala siringa 1 ml 3000000 U.I., n. di A.I.C.: 027930027;

fiala siringa 1 ml 6000000 U.I., n. di A.I.C.: 027930039;

1 fiala siringa 1 ml 1000000 U.I., n. di A.I.C.: 027930066.

Società Istit. sierovaccin. ital. I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvechio Pascoli, codice fiscale 03350950634.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione di Alfa interferone naturale da leucociti umano fino al prodotto sfuso formulato sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Alfa Biotech S.p.a., sita in via Castagnetta, 7 - Pomezia (Roma).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società I.S.I. S.p.a., sita in S. Antimo s.s. 7-*bis* km 19,5 Napoli.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso il laboratorio controllo della società I.S.I. S.p.a., sita in via Fiorentina, 1 - Siena.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 435 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: CLOREXIDENT ORTODONTICO:

colluttorio 12 bustine 12 ml, n. di A.I.C.: 032633012;

colluttorio 100 bustine 6 ml, n. di A.I.C.: 032633024.

Società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate, codice fiscale 04708201001.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di produzione dello sfuso ed i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Ivers-Lee S.p.a., sita in corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 436 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: SENSIFLUOR:

gel flacone 500 ml, n. di A.I.C.: 032018018;

gel flacone 250 ml, n. di A.I.C.: 032018020.

Società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate, codice fiscale 04708201001.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 437 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: CLOREXIDENT: colluttorio 12 bust. 12 ml, n. di A.I.C.: 032282016.

Società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate, codice fiscale 04708201001.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di produzione dello sfuso ed i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Ivers-Lee S.p.a., sita in corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 438 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: SINTOCLAR:

500 im iv 5 f 3 ml, n. di A.I.C.: 024563088;

1000 im iv 3 fiala 4 ml, n. di A.I.C.: 024563114.

Società Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma, codice fiscale 03589790587.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione delle fiale sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società ISF S.p.a., sita in via Tiburtina n. 1040 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 439 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: PLANTEN:

20 bustine g 7, n. di A.I.C.: 023390026;

granulato g 200, n. di A.I.C.: 023390040;

20 bustine monod. 7 g arancia, n. di A.I.C.: 023390053;

20 bustine monod. 7 g mela banana, n. di A.I.C.: 023390065.

Società Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 00735010159.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a., sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 440 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: QARI:

6 compresse 150 mg, n. di A.I.C.: 028028052;

6 compresse rivestite 200 mg, n. di A.I.C.: 028028064.

Società Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano, codice fiscale 01689550158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., sita in via Crosa, 26 - Cerano (Novara).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 441 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: NIDOL:

30 compresse 100 mg, n. di A.I.C.: 028705010;

30 buste 100 mg, n. di A.I.C.: 028705022;

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 028705034.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/b - 28100 Novara, codice fiscale 00109210039.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Poli industria chimica sita in via Volturno, 48 - Quinto dé Stampi Rozzano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 442 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: MYELOSTIM:

«34» 1 flac. liof. + sir. solv. 1 ml, n. di A.I.C.: 029059096;

«34» 5 flac. liof. + sir. solv. 1 ml, n. di A.I.C.: 029059108.

Società Chugai Rhone Poulenc, 20 avenue Raymond Aron - 92165 Antony Cedex.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della societa Italfarmaco S.p.a. ed altre, sita in viale Fulvio Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 443 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: CREATERGYL: 20 capsule 100 mg, n. di A.I.C.: 021605047.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre, sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 444 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: ZOFRAN:

6 compresse 4 mg, n. di A.I.C.: 027612011;

6 compresse 8 mg, n. di A.I.C.: 027612023.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Lamp S. Prospero S.p.a., sita in via della Pace, 25/A - San Prospero s/S (Modena).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 445 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: FLIXOTIDE:

aerosol 120 erogazioni 25 mcg, n. di A.I.C.: 028667018;

1 flac. aerosol 120 erogazioni 50 mcg, n. di A.I.C.: 028667020;

1 flac. aerosol 60 erogazioni 125 mcg, n. di A.I.C.: 028667032;

1 flac. aerosol 60 erogazioni 250 mcg, n. di A.I.C.: 028667044.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Glaxo Operations UK Ltd, sita in Speke (Gran Bretagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 446 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: NEURAMIDE: im 3 fiale 1,3 ml 13,9 mg, n. di A.I.C.: 005104029.

Società Difa Cooper S.p.a., via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella, codice fiscale 00334560125.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto biochimico Pavese Pharma S.p.a., sita in viale Certosa, 10 - Pavia.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 447 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: AMOBRONC:

im 10 fiale 15 mg 2 ml, n. di A.I.C.: 025776030;

sciroppo 200 ml, n. di A.I.C.: 025776067.

Società Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., via Salaria, 1240 - 00138 Roma, codice fiscale 00399680586.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto biochimico Savio S.r.l., sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).

Sono contestualmente annullati i provvedimenti PPT n. 80 del 16 gennaio 1997 e n. 158 del 28 gennaio 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 448 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: PEROCEF: im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala 3 ml, n. di A.I.C.: 025780014.

Società Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma, codice fiscale 03589790587.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione del flaconcino polvere nonché le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Biopharma S.r.l., sita in via delle Gerbere s.n.c., località Santa Palomba (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 449 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: LONGAZEM: 14 capsule retard 300 mg, n. di A.I.C.: 028217014.

Società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni, codice fiscale 00050260520.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Monteriggioni (Siena).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 450 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: MUCOLYSIN:

bb granulare 30 bust. 100 mg, n. di A.I.C.: 023380203;

granulare orale 30 bust. 200 mg, n. di A.I.C.: 023380215;

10 bustine granulare 600 mg, n. di A.I.C.: 023380241.

Società Ecupharma S.r.l., via Mazzini, 20 - 20123 Milano, codice fiscale 10863670153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Doppel farmaceutici S.r.l., sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza e della società Sigmar Italia S.r.l., sita in via Sombreno, 11 - Almè (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 451 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: MUCOLYSIN:

im iv 6 fiale 3 ml, n. di A.I.C.: 023380165;

ad 10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 023380177;

bb 10 supposte 100 mg, n. di A.I.C.: 023380189;

lattanti 10 supposte 50 mg, n. di A.I.C.: 023380191;

ad10 supposte 600 mg, n. di A.I.C.: 023380239.

Società Ecupharma S.r.l., via Mazzini, 20 - 20123 Milano, codice fiscale 10863670153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Doppel farmaceutici S.r.l., sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 452 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: ALFAGEN:

3 tavolette 250 mg, n. di A.I.C.: 028187019;

50 tavolette 10 mg, n. di A.I.C.: 028187021.

Società Alfa Wassermann S.p.a., via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna, codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Lamp San Prospero S.p.a., sita in via della Pace, 25/A - San Prospero (Modena).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 453 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: RIACEN: crema g 50 1%, n. di A.I.C.: 024780052.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società European Generics - Vandervel Group S.r.l. sita in via Follereau, 25 - Nembro (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 454 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: CLENIDERM:

crema 30 g 0,025%, n. di A.I.C.: 022975039;

unguento 30 g 0,025%, n. di A.I.C.: 022975092.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società European Generics - Vandervel Group S.r.l., sita in via Follereau, 25 - Nembro (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 455 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: ESSEN ENZIMATICO:

30 capsule, n. di A.I.C.: 028009037;

50 capsule, n. di A.I.C.: 028009049.

Società La farmochimica italiana S.r.l., via del Gesù, 10 - 20123 Milano, codice fiscale 09098120158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi di produzione dello sfuso sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.a., sita in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Doppel farmaceutici S.r.l., sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 456 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: FOLEPAR B12: 10 flaconi orali, n. di A.I.C.: 011578010.

Società Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11-15 - 22036 Erba, codice fiscale 00232040139.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., sita in via Crescentino, 25 - Torino.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 457 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: TIMENTIN: im 1 flac. 1,2 g + 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C.: 027118013.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: la produzione del flacone di polvere a partire dallo sfuso, compresi i controlli di qualità, è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società Smithkline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (UK).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 458 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: IG VENA N IV:

iv flacone 5 ml 250 mg, n. di A.I.C.: 025266127;

iv flacone 10 ml 500 mg, n. di A.I.C.: 025266139;

iv flacone 20 ml 1000 mg, n. di A.I.C.: 025266141;

iv flac. 50 ml 2500 mg + set inf, n. di A.I.C.: 025266154;

iv flac. 100 ml 5000 mg + set inf, n. di A.I.C.: 025266166;

iv flac. 200 ml + set infus., n. di A.I.C.: 025266178.

Società Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 00048700520.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Farma-Biagini S.p.a. ed altre, sita in Bolognana - Gallicano (Lucca).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 459 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: GLUCOSIO: 50% sciroppo 150 ml, n. di A.I.C.: 033216019/G.

Società Sclavo Diagnostics S.r.l., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 01392620462.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società L. Molteni & dei F.lli Alitti S.p.a., sita in via Pisana, 458 - Scandicci (Firenze).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 460 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: PENSTAPHO:

im flacone 250 mg + f. solv. 2 ml, n. di A.I.C.: 020711026;

im flacone 500 mg + f. solv. 3 ml, n. di A.I.C.: 020711038;

im 1 flac. g + 1 fiala 5 ml, n. di A.I.C.: 020711065.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 461 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: PENTREXYL:

im 1 fl + 1 f 500 mg, n. di A.I.C.: 022399101;

im 1 fl + 1 f 1 g, n. di A.I.C.: 022399113.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 462 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: AZACTAM:

im ev fl g 0,5 + f solv. ml 1,5, n. di A.I.C.: 025408016;

1 flac. 1 g im iv + fiala ml 3, n. di A.I.C.: 025408028.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 463 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: MAXIPIME:

im iv flac. polvere 500 mg + 1 fiala 1,5 ml, n. di A.I.C.: 028899019;

im iv flac. polvere 1000 mg + 1 fiala 3 ml, n. di A.I.C.: 028899021.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 464 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: DICLOCIL:

im fl 500 mg + f solv., n. di A.I.C.: 021261110;

im flpv 1 g + f solv., n. di A.I.C.: 021261173.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 465 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: BRISPORIN:

im flac polvere 0,5 g + f solv., n. di A.I.C.: 022966016;

im flac polvere 1 g + f solv., n. di A.I.C.: 022966030.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 466 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: TOTACEF:

iv 1 flac. 1 g + 1 fiala 10 ml, n. di A.I.C.: 022810055;

im fl. 500 mg + f., n. di A.I.C.: 022810105;

im 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml, n. di A.I.C.: 022810129.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 467 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: NAPRILENE EV:

10 fiale 1 mg ev, n. di A.I.C.: 027695016;

10 fiale 5 mg ev, n. di A.I.C.: 027695028.

Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratories Merck Sharp & Dohme - Merck Manifacturing Division - Clermont Ferrand (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 468 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: CONVERTEN EV:

10 fiale 1 mg ev, n. di A.I.C.: 027515016;

10 flaconi 5 mg ev, n. di A.I.C.: 027515028.

Società Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma, codice fiscale 07472570154.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret - Clermont Ferrand (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 469 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: ENAPREN EV:

10 fiale 1 mg ev, n. di A.I.C.: 027446018;

10 flaconi 5 mg ev, n. di A.I.C.: 027446020.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret - Clermont Ferrand (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 470 del.25 marzo 1997

Specialità medicinale: CLAVUCAR: im 1 flac. 1,2 g + 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C.: 027594011.

Società Procter & Gamble Holding S.p.a., via Cesare Pavese, 385 - 00100 Roma, codice fiscale 00867930158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione del flacone di polvere sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmeethKline Beecham Pharmaceuticals, sita in Worthing (Regno Unito).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 471 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: IGROSELES:

28 compresse 100 + 25 mg, n. di A.I.C.: 024763056;

«Mite» 28 compresse 50 + 12,5 mg, n. di A.I.C.: 024763068.

Società Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, codice fiscale 07254500155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Zeneca GmbH, sita in Plankstadt (Germania).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 472 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: NIFEDICOR:

30 capsule 10 mg, n. di A.I.C.: 024608010;

50 capsule 10 mg, n. di A.I.C.: 024608022;

50 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 024608034.

Società Montesanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Pesch Borromeo, codice fiscale 00798570156.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Scherer S.p.a., sita in via Nettunense, km 20,100 - Aprilia (Latina).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 473 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: HALDOL:

gocce 2 mg/ml 30 ml, n. di A.I.C.: 025373059;

gocce 10 mg/ml 30 ml, n. di A.I.C.: 025373061.

Società Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 - Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 474 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: FUNGIDERM: crema dermatologica 20 g 1%, n. di A.I.C.: 028096016.

Società Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina, codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 475 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: MOTILIUM: 1 flac. sciroppo 1 mg/ml 200 ml, n. di A.I.C.: 024953022.

Società Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 - Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 476 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: PEVISONE: latte dermatologico 30 ml, n. di A.I.C.: 025036029.

Società Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina, codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 477 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: PREPULSID:

1 flac. sospensione os 200 ml 0,1%, di n. di A.I.C.: 026846030;

1 flac. sospensione os 100 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 02684042.

Società Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina, codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 478 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: STUGERON: gocce orali 75 mg/ml 30 ml, n. di A.I.C.: 021688054.

Società Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina, codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 479 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: VERMOX: 1 flac. sospensione os 2% 30 ml, n. di A.I.C.: 023821022.

Società Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina, codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 480 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: DAKTARIN:

gel orale 2% 40 g, n. di A.I.C.: 024957058;

gel orale 2% 80 g, n. di A.I.C.: 024957060.

Società Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutsewg 30 - Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 482 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: BETABACTYL: 1 flac. 1,2 g im + 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C.: 027622012.

Società Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03878810153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: la produzione del flacone di polvere a partire dallo sfuso, compresi i controlli di qualità, è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (Regno Unito).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 483 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: EUTROM:

im 1 sir. preriempita 3 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 028095038;

im 3 sir. preriempite 3 mg/1 ml, n. A.I.C.: 028095040.

Società Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 05085580156.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (Regno Unito).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 484 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: TARAZ:

im 1 siringa preriempita 3 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 028063030;

im 3 siringhe preriempite 3 mg/1 ml, n. A.I.C.: 0280063042.

Società Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03878810153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (Regno Unito).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 485 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: KYTRIL:

im 1 siringa preriempita 3 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 028093033;

im 3 siringhe preriempite 3 mg/1 ml, n. A.I.C.: 028093045.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (Regno Unito).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 486 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: AVIRASE:

25 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 027194048;

25 compresse 800 mg, n. di A.I.C.: 027194051.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 487 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: LAMPOFLEX: 20 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 025824057.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 488 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: INDAFLEX: 30 capsule 2,5 mg, n. di A.I.C.: 024991010.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 489 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: DESOCOL: 20 capsule 300 mg, n. di A.I.C.: 027556024.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 490 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: UROC: 20 capsule 500 mg, n. di A.I.C.: 026766016.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 491 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: SILIREX:

30 capsule 140 mg, n. di A.I.C.: 023795014;

30 capsule 200 mg, n. di A.I.C.: 023795065.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 492 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: BRUFORT: 30 capsule 400 mg, n. di A.I.C.: 024993038.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 493 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: NAPROREX: 20 capsule 550 mg, n. di A.I.C.: 025800020.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 494 del 25 marzo 1997

Specialità medicinale: PIPEFORT: 20 capsule 400 mg, n. di A.I.C.: 024491019.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A2439

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1692,92
ECU	1928,57
Marco tedesco	987,13
Franco francese	293,34
Lira sterlina	2744,56
Fiorino olandese	877,80
Franco belga	47,846
Peseta spagnola	11,684
Corona danese	259,09
Lira irlandese	2623,86
Dracma greca	6,269
Escudo portoghese	9,855
Dollaro canadese	1216,35
Yen giapponese	13,459
Franco svizzero	1152,67
Scellino austriaco	140,26
Corona norvegese	243,59
Corona svedese	220,19
Marco finlandese	330,36
Dollaro australiano	1319,63

97A2884

Concessione alla società Eurochange Italia S.r.l. dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 27/197ab del 6 marzo 1997 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla società Eurochange Italia S.r.l.

97A2800

Revoca alla società American Express Company S.p.a. della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 24/197ab-*bis* del 17 marzo 1997 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla società American Express Company S.p.a.

97A2801

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1996-1997

Con provvedimento in data 24 marzo 1997 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 850 ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1996-1997, di cui alla delibera adottata in data 24 luglio 1996 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

97A2802

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.23763.XVJ (1151) del 26 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba artigiana Buonocore calibro 90 multicolore» che la ditta B&B di Buonocore Giovanni, intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A2803

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione 25 febbraio 1997, n. 524, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Teseo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 3 giugno 1994 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Giancarlo Dell'Oste con studio in Udine, via Tavagnacco, 83/4.

Con deliberazione 25 febbraio 1997, n. 525, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Latteria sociale del Carso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monrupino, costituita il 14 febbraio 1970 per rogito notaio dott. Guido Poillucci di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Maier, residente in Trieste, via Tiziano Vecellio n. 8.

97A2808

Proroga della gestione commissariale della società Cooperativa triestina lavori di facchinaggio - Soc. coop. a r.l., in Trieste.

Con deliberazione 25 febbraio 1997, n. 523, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino all'11 luglio 1997 il mandato conferito al dott. Mauro Pavan con studio in Trieste, via Imbriani, 4 in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa triestina lavori di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

97A2809

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoelencato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà di sociologia intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore Q05A «Sociologia generale», comprendente la disciplina «politica sociale».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione dello specifico insegnamento che la facoltà intende affidare al docente chiamato non può costituire un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A2813

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico disciplinare C09X - chimica bromatologica - per la disciplina «chimica idrologica».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare N05X - diritto dell'economia - per la disciplina «diritto privato dell'economia».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare A03X - fisica matematica - per la disciplina «meccanica razionale».

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico disciplinare N14X - diritto internazionale - per la disciplina «organizzazione internazionale»;

settore scientifico disciplinare P01G - economia internazionale - per la disciplina «economia internazionale».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle suddette facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A2814

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante: «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

All'art. 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 19 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... e a notificarli, entro tre giorni per quelle gravi ed entro sei giorni per le altre, ...», leggasi: «... e a notificarli, entro tre giorni per quelle gravi *e inattese* ed entro sei giorni per le altre, ...».

97A2882

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996 concernente: «Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 34, seconda colonna, dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997 - El. n. 25 Bilancio, registro n. 1, foglio n. 104, con esclusione dell'inciso di cui al punto 3, lettera *e)* ...», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997 - El. n. 25 Bilancio, registro n. 1, foglio n. 104, con esclusione dell'inciso di cui al punto 3, lettera *c)* ...».

97A2724

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 4 0 9 7 *

L. 1.500